

Variante 6 / 2012 al P.I.



VALUTAZIONE DI COMPATIBILITA' IDRAULICA

Normativa per la Mitigazione del Dissesto Idrogeologico:

D.G.R.V. n. 2948 del 06.10.2009 - Allegato A

Relazione Tecnica

Relazione tecnica di Compatibilità Idraulica

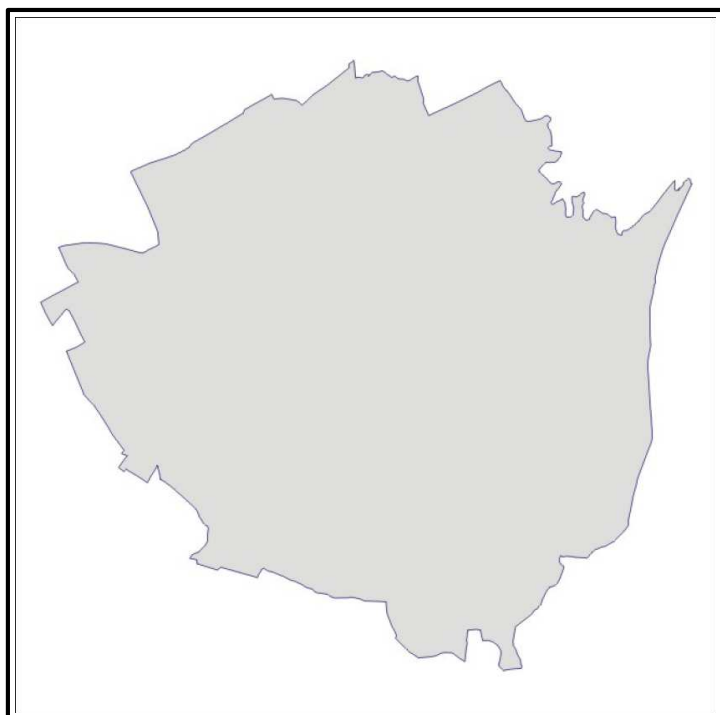
Schede Tecniche con Ubicazione delle Opere di Mitigazione

Il Sindaco
CLAUDIO
CATAGINI

**Il Segretario
Generale**
PAOLO FOTI

Per l'**Ufficio
Edilizia Privata
Urbanistica e SIT**

Il Capo area
ANGELO
ZIGLIOTTO



17 Gennaio 2013

INDICE

Premesse	2
Contenuti della Valutazione di Compatibilità Idraulica - Interventi di mitigazione	4
Descrizione della Variante 6 / 2012 al P.I. – Principali Trasformazioni del Territorio	5
Ricognizione aggiornata delle Condizioni Idrauliche ed Idrogeologiche	6
Alluvione di Ognissanti 2010 - Aggiornamento delle Equazioni Pluviometriche	7
Impatto idraulico sul territorio – Livelli di impermeabilizzazione e Portate	8
Fasce di rispetto fluviale, Tutela idraulico-fluviale, Norme di polizia idraulica	10
Nuovo Regolamento di Polizia Idraulica Consorzio di Bonifica Alta Pianura Veneta	11
Conclusioni	11

Allegati:

Tabelle 1, 2, 3 di sintesi dei calcoli di Mitigazione Idraulica per le Aree di Trasformazione

Schede tecniche con indicazioni planimetriche delle aree potenziali da utilizzarsi con funzioni di invaso/laminazione

Nuovo Regolamento di Polizia Idraulica del Consorzio di Bonifica Alta Pianura Veneta

TAV. Comp.Idr.PI_VAR6/2012 - Idrografia, Condizioni Idrauliche, Trasformazioni previste nella Variante 6/2012 al P.I. - Scala 1 : 10.000

Relazione Illustrativa di Progetto della Variante 6/2012 al P.I., redatta dagli Arch. Urbanisti, contenente anche l'aggiornamento Normativo delle N.T.O. del P.I., ai sensi della Var. 6/2012

Premesse

L'Amministrazione Comunale di Altavilla Vicentina, con propria Determinazione n. 568 del 20.12.2012 del Capo Area Edilizia Privata e Urbanistica, ha affidato a questo Studio l'incarico professionale per "Elaborazione della Valutazione di Compatibilità Idraulica" quale elaborato di supporto della Variante 6 / 2012 al P.I. (Piano degli Interventi) del Comune di Altavilla Vicentina, variante adottata nella seduta di Consiglio Comunale del 17.12.2012 con Deliberazione n. 54, la verifica di compatibilità idraulica è svolta secondo quanto previsto dalla L.R. 23 Aprile 2004 n. 11 "Norme per il governo del territorio" e la normativa specifica D.G.R. Veneto n. 2948/09 – Allegato A.

Il primo Piano degli Interventi è stato definitivamente approvato con D.C.C. n. 69 del 18.10.2010, anche in seguito agli aggiornamenti e integrazioni richiesti dai pareri di competenza del Consorzio di Bonifica Alta Pianura Veneta (Prot. n° 6395 del 07 Ottobre 2010) e del Genio Civile di Vicenza (Protocollo N° 532548 del 12 Ottobre 2010). Le Varianti 1 / 2010, 2 / 2010 e 3/2011 al P.I. sono state definitivamente approvate in febbraio / marzo 2011 e in ottobre 2011.

La Variante 4/2011 è stata definitivamente approvata il 23.03.2012.

La Variante 5 / 2012 è stata definitivamente approvata il 03.09.2012; quest'ultima non necessitò di Valutazione di Compatibilità Idraulica, ma fu sufficiente l'Asseverazione Idraulica da parte dell'Urbanista, in quanto trattava di argomenti già oggetto delle precedenti varianti, specificandone solo gli atti unilaterali d'obbligo.

Il processo di pianificazione e di gestione del territorio, con la relativa formazione degli strumenti urbanistici e varianti agli stessi, richiede uno studio generale e particolare di tipo idraulico che certifichi la compatibilità delle trasformazioni del territorio per non modificare / aggravare / pregiudicare il regime idraulico attuale.

Scopo fondamentale del presente studio è far sì che le variazioni urbanistiche previste in questa Variante 6 / 2012 al P.I. (Piano degli Interventi), sin dalla loro formazione, tengano conto dell'attitudine dei luoghi ad accogliere la nuova edificazione (trasformazione urbanistica), considerando le interferenze che queste hanno con gli eventuali dissesti idraulici presenti e potenziali, nonché le possibili alterazioni del regime idraulico che le nuove destinazioni o trasformazioni d'uso del suolo possono venire a determinare.

In sintesi, questo studio idraulico deve verificare l'ammissibilità delle previsioni contenute nello strumento urbanistico (Variante al P.I., in questo caso), prospettando soluzioni corrette dal punto di vista dell'assetto idraulico del territorio.

La valutazione, estesa alle sole aree che possono modificare il regime idraulico e di impermeabilizzazione, è stata impostata in modo da consentire una visione il più possibile completa ed approfondita delle caratteristiche idrauliche del territorio stesso, ma mantiene in ogni caso un carattere generale, non di progettazione delle singole opere, queste ultime rimandate agli Strumenti attuativi e progettuali esecutivi (P.U.A., P.d.R., P.d.L.).

Tutto quanto valutato in questa sede fa riferimento a quanto già studiato e analizzato durante la stesura della Valutazione di Compatibilità Idraulica del P.A.T., redatta in gennaio / febbraio 2008, approvata con Prescrizioni dal Consorzio di Bonifica Riviera Berica (ora Consorzio di Bonifica dell'Alta Pianura Veneta) (Prot. n. 2423 del 28/03/2008) e dall'Ufficio del Genio Civile di Vicenza (Prot. N° 17839/570014/20.26 del 03/04/2008), nonché dei pareri espressi durante l'iter approvativo del Piano degli Interventi P.I., di competenza del Consorzio di Bonifica Alta Pianura Veneta (Prot. n° 6395 del 07 Ottobre 2010) e del Genio Civile di Vicenza (Protocollo N° 532548 del 12 Ottobre 2010).

La documentazione tecnica, urbanistica e idraulica, cartografica, i pareri, le N.T.A. del P.A.T. e le N.T.O. del P.I., vigenti, si intendono confermati salvo quanto reso in aggiunta e modifica con la presentazione della documentazione allegata alla presente relazione di compatibilità idraulica.

L'ultimo Parere espresso dal Genio Civile per il P.I. di Altavilla Vicentina risale alla approvazione della Variante 4 / 2012 al P.I., Prot. 103703 del 05-03-2012, le cui prescrizioni sono riportate al punto 38 dell'Art. 37 delle N.T.O.

Contenuti della Valutazione di Compatibilità Idraulica - Interventi di mitigazione

La presente valutazione di compatibilità verifica l'ammissibilità delle previsioni contenute nello strumento urbanistico di variante 6/2012 al P.I., novembre 2012, adottata dal C.C. con Delibera N. 54 del 17/12/2012, considerando le interferenze che queste hanno con gli eventuali dissesti idraulici presenti o potenziali e le possibili alterazioni del regime idraulico che le nuove destinazioni o trasformazioni d'uso del suolo possono venire a determinare.

La valutazione stima la variazione di permeabilità dei suoli, la velocità di risposta idrologica delle aree interessate dai mutamenti urbanistici nonché l'individuazione di misure compensative atte ad annullare, complessivamente ed in termini idraulici, gli effetti indotti dal piano.

Si determinano le variazioni dei contributi specifici delle singole aree prodotte dalle trasformazioni dell'uso del suolo e si verifica la capacità delle rete drenante di sopportare i nuovi apporti. In particolare, stimata la portata massima scaricabile nella rete idrografica ricettrice o suolo ove la rete fognaria o di scolo manca (coefficiente udometrico attuale), si definiscono gli accorgimenti tecnici per stabilizzare (mitigare) tale valore durante gli eventi meteorici critici di progetto.

Si valuterà inoltre la qualità delle acque scaricate in funzione della tipologia urbanistica di destinazione confrontata con la funzionalità del ricettore e delle sue capacità autodepurative.

Per quanto concerne le condizioni di pericolosità della rete idrografica maggiore (P.A.I.) ed alla compatibilità delle previsioni urbanistiche con la stessa, si indicheranno soluzioni o prescrizioni da adottarsi in fase di definizione esecutiva dei nuovi insediamenti (Piani Attuativi P.U.A.) o del recupero / riconversione degli esistenti (P.d.R.).

Le valutazioni, per ciascuna trasformazione significativa oggetto della variante 6/2012 al P.I., sono numericamente ottenute con riferimento a Tempi di Ritorno di 50, 100 e 200 *anni*, come indicato alle pagine 3, 4 e 5 dell'Allegato A alla DgrV n. 2948 del 06 ottobre 2009.

In fase attuativa/esecutiva di ciascuno strumento urbanistico dovrà essere scelto il valore di mitigazione più elevato e cautelativo tra quelli ottenuti durante la Valutazione di Compatibilità idraulica del P.A.T., quella del P.I., della presente Variante 6/2012 al P.I. e di quella calcolata sulla base del futuro progetto urbanistico di dettaglio.

Descrizione della Variante 6/2012 al P.I. – Principali Trasformazioni del Territorio

Rispetto alle previsioni del P.A.T. e P.I. vigenti, in questa sesta fase di modifiche puntuali al P.I. (Variante 6/2012 al P.I.), di attuazione del “Documento del Sindaco”, sono stati individuati dagli scriventi gli ambiti di trasformazione che possono comportare aggravamento/modifiche al grado di impermeabilizzazione e all’assetto di drenaggio fognario e degli scoli collinari e consortili.

Gli Architetti e Urbanisti, incaricati dal Comune di Altavilla, a novembre/dicembre 2012 hanno prodotto un aggiornamento dell’ elaborato di progetto complessivo TAV. 13|1|1 “INTERO TERRITORIO COMUNALE - ZONIZZAZIONE” in scala 1:5.000, le cui correzioni sono più chiaramente evidenziate nei loro documenti quali la “Relazione Illustrativa” di Progetto, contenente anche l’aggiornamento normativo alle N.T.O. aggiornate alla Var. 6/2012 stessa. **Le modifiche urbanistiche, con possibili conseguenze idrauliche rispetto al P.I. vigente e coordinato alle altre 5 Varianti già intervenute, sono state analizzate dagli scriventi, e riassunte come da Tabella che segue:**

n° ID	Ubicazione / Note	previsione intervento	destinazione	destinazione	A.T.O.	Sup.	Sup.	ϕ_{att}	ϕ_{fut}	$\Delta\phi$	$\Delta\phi \cdot S$	Classe intervento
			P.I. vigente	P.I. variante 6	n.	(mq)	(ha)				(mq)	imperme. potenz.
1.d	Viale Morosini	da servizi a residenziale	FC/38 verde pubbl	B2 resid.	1	1.463	0,15	0,30	0,66	0,36	527	Modesta
2.c	Via Rocche, scheda	piccolo aumento ambito A	agricola E	A - centro storico	1	136	0,01	0,10	0,66	0,56	76	Trascurabile
2.d	Via San Marco/Via Tovo - mod. Scheda	Demolizione / Ricostruzione	A + scheda	A + scheda	1	5.728	0,57	0,46	0,50	0,04	229	Modesta
3.a	Via Matteotti-C. Scappin / Scheda Edif. D	Nuova costruzione	agricola E	Edif. Diffusa	9	1.207	0,12	0,10	0,50	0,40	483	Modesta
5.a	Via Roma / Via Firenze: Rotatoria	nuova rotatoria	A + viabilità	viabilità	1	0	0,00	0,80	0,80	0,00	0	Nulla
						SOMME	8.534	0,85			1.315	
						di cui 5.728 mq già previsti in Var. 1/2010						

Trattasi di ambiti con superficie di trasformazione inferiore all’Ettaro, di cui la più estesa (n° 2d) riguarda una zona di centro storico in Via Rocche, con scheda urbanistica di dettaglio, e per la quale si prevedono modestissimi ampliamenti e il recupero / riordino / ricomposizione di volumi già esistenti da molti anni, area peraltro già studiata durante la Variante 1/2010 al P.I. (Cfr. Area 12 di tale studio idraulico). Le altre aree sono considerate di “Modesta Impermeabilizzazione Potenziale”, oppure di “Trascurabile Impermeabilizzazione Potenziale” o addirittura con “Nulla Impermeabilizzazione Potenziale” (aree già impermeabilizzate da decenni, in centro storico, ridefinite urbanisticamente per interventi di viabilità pubblica, rotatoria).

Ricognizione aggiornata delle Condizioni Idrauliche ed Idrogeologiche

Rispetto alle Verifiche di Compatibilità Idrauliche generali precedenti, quella per l'approvazione del P.A.T. e quella per il P.I., dalla ricognizione e ricerche condotte dagli scriventi e dagli uffici tecnici del Comune, si rileva e si riporta nella cartografia quanto segue:

- problematiche di scolo fognario della zona compresa tra Loc. Perara (Via Vicenza) e la zona industriale al confine con il comune di Vicenza (F. Retrone) e con il Torrente Riello: durante i temporali (scrosci), le reti fognarie per acque meteoriche e di drenaggio agrario tra le Vie Vicenza, Via Bologna e Via Ticino, vanno in crisi allagando alcuni tratti di strada: in data 13.10.2010 è stata emessa dal Sindaco un'ordinanza (Protocollo num. 17627, Prop. 20686, Ord. n. 123) per disporre l'eseguibilità dei lavori di pulizia dei fossi in tale area da parte del Consorzio di Bonifica competente. Alcuni mesi prima erano state condotte verifiche alla rete fognaria su Via Vicenza, Via Tagliamento, riscontrando alcune situazioni di ostruzione, cattivi collegamenti delle reti. Pertanto nell'elaborato TAV. Comp.Idr.PI_VAR6/2012, allegato alla presente relazione tecnica, vengono segnalati tali problemi locali (ulteriori cerchi tratteggio magenta), in fase di risoluzione / manutenzione / pulizia.
- Innalzamento eccezionale della falda freatica in zona capoluogo, successivamente alle persistenti ed eccezionali piogge dell'autunno 2010 (cfr. alluvione del 01 nov. 2010): sono segnalate numerose e persistenti infiltrazioni ad interrati ubicati tra Piazza della Libertà, Via Rossini, Via Puccini, Via Morosini, sottopasso Via Tabernulae e localmente in Via Firenze e Via De Gasperi, che negli ultimi 10 / 15 anni mai erano stati oggetto di tale dissesto. Pertanto si evince come le persistenti piogge di ottobre / dicembre 2010, hanno innalzato il normale livello freatico della zona capoluogo di circa 2 m rispetto a quanto cartografato in sede di Quadro Conoscitivo del P.A.T. Pertanto nell'elaborato TAV. Comp.Idr.PI_VAR6/2012, vengono circonscritte con discreto dettaglio (tratteggio viola scuro), quelle aree che normalmente hanno falda a prof. superiore a 3 m, ma che in alcuni periodi estremamente piovosi manifestano sottospinta e forza infiltrante sulle platee e muri in c.a. tali da dover installare pompe e idrovore, fino ad allora (dopo alluvione Ognissanti 2010) mai resesi necessarie.
- E' stato ultimato l'impianto idrovoro sul F. Retrone, tra Via Tagliamento e Viale della Scienza, a ridosso dell'area di stoccaggio delle Acciaierie AFV, necessario a smaltire i reflui fognari su Sant'Agostino e ridurre gli allagamenti della zona sottesa.

Alluvione di Ognissanti 2010 - Aggiornamento delle Equazioni Pluviometriche

Per la valutazione delle portate meteoriche massime si è fatto riferimento alle precipitazioni brevi e intense dedotte dagli annali idrologici, relativa alle stazione pluviografica di VICENZA SANT'AGOSTINO e di BRENDOLA

Gli eventi alluvionali del 31.10 / 02.11.2011 (alluvione di Ognissanti), sono stati monitorati ed analizzati dagli scriventi: dall'archivio messo a disposizione da ArpaV si evince che la zona di Vicenza città e prima periferia è stata alluvionata dai Fiumi Bacchiglione e Astichello, ma non è stata direttamente interessata da piogge eccezionali (intensità massima nei 60 minuti 10 mm, nelle 24 ore 70 mm); in effetti il Fiume Retrone e il suo bacino scolante non ha causato disastri e esondazioni nell'immediato, ma solo ristagni nei giorni successivi (02 e 03 novembre 2010) per persistente livello di piena del F. Bacchiglione che impediva il deflusso della portata di morbida del Retrone stesso.

Le equazioni pluviometriche, per Tr 50, 100 e 200 anni, pertanto, rimangono quelle utilizzate nella Verifica di Compatibilità Idraulica del P.A.T. e del P.I.

Per le piogge statistiche si forniscono i valori di a e n nell'equazione $h = a t^n$.

Tempo di ritorno di 50 anni, equazioni di possibilità climatica $h = a t^n$:

Per eventi inferiori al quarto d'ora quali gli scrosci temporaleschi (5/15 minuti):

$$h = 90.00 t^{0.625} \quad (h \text{ in mm e } t \text{ in ore}) \quad Tr = 50 \text{ anni}$$

Per eventi inferiori all'ora quali i temporali estivi (15/45 minuti):

$$h = 72.50 t^{0.430} \quad (h \text{ in mm e } t \text{ in ore}) \quad Tr = 50 \text{ anni}$$

Per eventi superiori all'ora come le piogge orarie e giornaliere:

$$h = 72.50 t^{0.235} \quad (h \text{ in mm e } t \text{ in ore}) \quad Tr = 50 \text{ anni}$$

Tempo di ritorno di 100 anni, equazioni di possibilità climatica $h = a t^n$:

Per eventi inferiori al quarto d'ora quali gli scrosci temporaleschi (5/15 minuti):

$$h = 97.00 t^{0.637} \quad (h \text{ in mm e } t \text{ in ore}) \quad Tr = 100 \text{ anni}$$

Per eventi inferiori all'ora quali i temporali estivi (15/45 minuti):

$$h = 83.20 t^{0.470} \quad (h \text{ in mm e } t \text{ in ore}) \quad Tr = 100 \text{ anni}$$

Per eventi superiori all'ora come le piogge orarie e giornaliere:

$$h = 83.20 t^{0.228} \quad (h \text{ in mm e } t \text{ in ore}) \quad Tr = 100 \text{ anni}$$

Tempo di ritorno di 200 anni, equazioni di possibilità climatica $h = a t^n$:

Per eventi inferiori al quarto d'ora quali gli scrosci temporaleschi (5/15 minuti):

$$h = 105.00 t^{0.651} \quad (h \text{ in mm e } t \text{ in ore}) \quad Tr = 200 \text{ anni}$$

Per eventi inferiori all'ora quali i temporali estivi (15/45 minuti):

$$h = 94.50 t^{0.490} \quad (h \text{ in mm e } t \text{ in ore}) \quad Tr = 200 \text{ anni}$$

Per eventi superiori all'ora come le piogge orarie e giornaliere:

$$h = 94.50 t^{0.221} \quad (h \text{ in mm e } t \text{ in ore}) \quad Tr = 200 \text{ anni}$$

Impatto idraulico sul territorio – Livelli di impermeabilizzazione e Portate

Al fine di determinare l'influenza che ogni singola zona di trasformazione avrà sul territorio da un punto di vista idraulico, si effettua la stima della frazione del volume meteorico, che caduto sull'area, verrà intercettato dalla rete dei collettori fognari e trasferito fino alla rete idrografica locale. La frazione di pioggia residua viene invece assorbita dal terreno. A tale proposito si calcolano i **coefficienti di deflusso attuali e futuri φ** considerando le diverse caratteristiche di permeabilità dell'area interessata dalla trasformazione in questione, in mancanza di determinazioni analitiche, facendo riferimento a quanto riportato nel già citato Allegato A della Deliberazione della Giunta Regionale n° 2946/2009:

Valori convenzionali del coefficiente di deflusso	
Tipi di superficie	φ
Aree agricole	0,10
Superfici permeabili (aree verdi)	0,20
Superfici permeabili (park drenanti, strade in terra)	0,60
Superfici impermeabili (tetti, piazzali, strade)	0,90
Nota: per le superfici agricole o boscate collinari si assumeranno coefficienti di deflusso diversi (maggiori) in funzione dell'acclività e del tipo di copertura (da analisi geologiche e idrogeologiche)	

Dalla relazione seguente si ricava il valore del coefficiente di deflusso medio ponderale φ medio:

$$\varphi_{medio} = (S_i * \varphi_i) / S$$

in cui:

ϕ_{medio} = coefficiente di deflusso medio relativo alla superficie scolante considerata,
 S = superficie scolante [mq],
 S_i = Superfici scolanti omogenee [mq],
 ϕ_i = coefficiente di deflusso relativo alle S_i .

Con la formulazione proposta si è stimato il valore del coefficiente di deflusso attuale ϕ_a e futuro ϕ_f da assegnare alle diverse destinazioni d'uso delle aree di trasformazione.

Queste ipotesi di larga massima saranno meglio definite nei singoli Piani Urbanistici Attuativi P.U.A., dalle cui scelte progettuali e urbanistiche di dettaglio seguiranno valutazioni di mitigazione idraulica maggiormente precise.

Con riferimento all'estensione dell'area soggetta a trasformazione urbanistica e al livello di impermeabilizzazione media presunta, sempre facendo riferimento a quanto riportato nell'Allegato A della Deliberazione della Giunta Regionale n° 2948/2009 vengono distinte soglie dimensionali in base alle quali si applicano considerazioni differenziate in relazione all'effetto atteso dell'intervento. La classificazione è riportata nella seguente tabella:

Classi di intervento		Definizione
Trascurabile potenziale	impermeabilizzazione	Intervento su superfici di estensione inferiore a 0,1 ha
Modesta potenziale	impermeabilizzazione	Intervento su superfici comprese fra 0,1 e 1 ha
Significativa potenziale	impermeabilizzazione	Intervento su superfici comprese fra 1 e 10 ha; interventi su superfici di estensione oltre 10 ettari con Imp < 30%
Marcata potenziale	impermeabilizzazione	Interventi su superfici superiori a 10 ha con Imp > 30%

Nelle varie classi, la Delibera indica i seguenti criteri normativi e operativi:

- Art. 1** nel caso di trascurabile impermeabilizzazione potenziale, è sufficiente adottare buoni criteri costruttivi per ridurre le superfici impermeabili, quali le superfici dei parcheggi;
- Art. 2** nel caso di modesta impermeabilizzazione, oltre al dimensionamento dei volumi compensativi cui affidare funzioni di laminazione delle piene, è opportuno che le luci di scarico nei corpi idrici superficiali non eccedano le dimensioni di un tubo di diametro 200 mm, e che i tiranti idrici ammessi nell'invaso non eccedano il metro;
- Art. 3** nel caso di significativa impermeabilizzazione, andranno dimensionati i tiranti idrici ammessi nell'invaso e le luci di scarico, in modo da garantire la conservazione della portata massima defluente dall'area in trasformazione ai valori precedenti l'impermeabilizzazione;
- Art. 4** nel caso di marcata impermeabilizzazione, è richiesta la presentazione di uno studio di dettaglio molto approfondito.

Ogni trasformazione urbanistica del territorio, secondo le previsioni della Variante 6/2012 al P.I., è stata analizzata con *Tr* 50, 100 e 200 *anni*, ottenendo le rispettive Tabella 1, Tabella 2 e Tabella 3 in allegato.

Partendo dalle indicazioni generali riportate nel PAT e P.I. vigenti e coordinati alle 5 Varianti al P.I. già approvate, modificate localmente dalla Var. 6 / 2012 al P.I., nella presente Valutazione di Compatibilità Idraulica sono proposte e verificate, caso per caso, le misure compensative più adeguate, per garantire il principio della "invarianza idraulica": a tal proposito si veda l'Allegato "Schede tecniche con indicazioni planimetriche delle aree potenziali da utilizzarsi con funzioni di invaso/laminazione".

In ciascuna scheda, relativa alle aree con necessità di opere di mitigazione, viene scelto il tempo di ritorno sulla base della fattiva possibilità di scaricare la portata meteorica, pur ridotta dal taratore, su rete fognaria o di scolo esistenti (*Tr* 50 *anni*), altrimenti per la previsione di smaltimento in loco su territorio collinare, in assenza di fognature o incisioni vallive, è indicato il volume di mitigazione determinato con *Tr* 100 *anni*.

Nell'eventualità di dover smaltire tutta l'acqua meteorica in loco, su territorio di pianura, si utilizzerebbero i volumi di Tabella 3, determinati con *Tr* 200 *anni*; questa situazione non compete negli argomenti trattati dalla Var. 6/2012 al P.I.

Fasce di rispetto fluviale, Tutela idraulico-fluviale, Norme di polizia idraulica

Si veda l'Art. 37 delle N.T.O. del P.I., aggiornate alla precedente Variante 5/2012, nel quale sono ribaditi i vincoli idraulici principali, relativamente alle fasce di inedificabilità e rispetto fluviale (con rif.to alle scarpate e al piede esterno delle arginature presenti), lungo i corsi d'acqua principali (Fiume Retrone) e di quelli gestiti dal Consorzio tramite delegazione amministrativa.

Sono ivi richiamate le disposizioni vigenti di polizia idraulica (Regi Decreti n. 368/1904 e n. 523/1904), oltre che quelle della più recente L.R. n. 11 del 23/04/2004 (tutele), nonché le prescrizioni per la tutela delle risorse idropotabili (sorgenti captate e pozzi ad uso idropotabile) (art. 94 del D. Lgs 152/2006 e R.D. n. 1775/1933).

Nuovo Regolamento di Polizia Idraulica Consorzio di Bonifica Alta Pianura Veneta

Il Consorzio di Bonifica Alta Pianura Veneta, a seguito dell'applicazione della L.R. n° 12 dell'08/05/2009 "Nuove norme per la bonifica e la tutela del territorio", allorché la Regione ha proceduto al riordino della Bonifica riducendo il territorio Veneto da 20 a 10 comprensori, nell'attuale configurazione territoriale riunisce i tre precedenti Consorzi di Bonifica “Zerpano-Adige-Guà”, il “Riviera Berica” e il “Medio Astico Bacchiglione”.

In data 11/09/2012 l'Assemblea riunita del Consorzio A.P.V. con Delibera n° 13 ha approvato il proprio nuovo “Regolamento di Polizia Idraulica”: in esso, con riferimento anche alle sovraordinate disposizioni vigenti di polizia idraulica quali i Regi Decreti n. 368/1904 e n. 523/1904, integrato dalla L. 24/11/1981 n° 689, la L.R. n 11 del 23/04/2004 (tutele), nonché le prescrizioni per la tutela delle risorse idropotabili (sorgenti captate e pozzi ad uso idropotabile) (art. 94 del D. Lgs 152/2006 e R.D. n. 1775/1933), sono ben regolamentati ruoli, diritti, doveri, oneri per la corretta gestione della rete idraulica consortile e quella ad esso affidata dal Genio Civile da parte del Consorzio stesso e di tutti i proprietari pubblici e privati, nonché frontisti e coltivatori, interferenti con l'esecuzione, la manutenzione e la gestione dei corsi d'acqua stessi.

In particolare all'Art. 4 sono ben chiarite le Zone di Rispetto da bordo / ciglio / argine se presente dei canali (generalmente di 4 m ambo i lati), le zone di 1 o 2 m di divieto aratura ai fini colturali. Agli Artt. 8 e 9 sono specificati i Divieti assoluti e i Divieti in caso di mancata concessione o autorizzazione, tra cui i limiti e le distanze dai canali e fossi per piantumazioni, opere, edifici, impianti e quant'altro, variabili tra 5 e 10 m anche secondo l'importanza dello specifico corso d'acqua e le necessità operative consorziali, distanze quindi da pre-concordare di volta in volta.

Conclusioni

Le Norme di Legge (D.G.R. Veneto 2948/2009, Allegato A), il nuovo Regolamento di Polizia Idraulica e le Norme Tecniche del Consorzio di Bonifica Alta Pianura Veneta (Ex Riviera Berica) e le Norme Tecniche Operative del P.I. (aggiornate a novembre 2012, secondo la Variante 6/2012 al P.I.) del Comune di Altavilla, l'analisi della situazione idraulica e idrogeologica attuale, hanno permesso di verificare l'ammissibilità delle nuove modeste variazioni di destinazioni urbanistiche contenute nella Variante 6/2012 (adottata il 17/12/2012 con Delib. Cons. Com. N. 54) al P.I. vigente e coordinato con le successive 5 Varianti già approvate nel 2010 / 2012, considerando le interferenze che queste hanno con i dissesti presenti e potenziali e le caratteristiche idrauliche della rete di scolo e fluviale del territorio comunale, le possibili alterazioni del regime idraulico che le nuove destinazioni o trasformazioni d'uso del suolo possono venire a determinare.

Per definire la compatibilità o meno della Variante 6/2012 al P.I. si sono individuate e studiate le aree di trasformazione le cui nuove destinazioni urbanistiche comportano maggiori impermeabilizzazioni e potenziale aggravio idraulico, rispetto alla situazione di P.A.T. e P.I. vigenti e coordinati alle varianti già intercorse. Si è quindi individuata la capacità ricettiva dei terreni, della rete fognaria e della rete idrografica locale in modo da determinare l'eventuale esubero rispetto la nuova configurazione.

Determinata l'influenza che ogni singola nuova area di trasformazione (o gruppo di aree vicine) può avere sulla rete fognaria, sull'idrografia di bonifica e di scolo superficiale, per ciascun ambito, con numero identificativo ID, sono state valutate le misure quantitative di mitigazione idraulica con riferimento ai Tempi di Ritorno 50 anni, 100 anni e 200 anni (Cfr. Tabella 1, Tabella 2 e Tabella 3 in allegato).

Nell'Allegato "Schede tecniche con indicazioni planimetriche delle aree potenziali da utilizzarsi con funzioni di invaso/laminazione", è sinteticamente riportata la situazione idraulico/fognaria e di scolo attuali, individuati planimetricamente, al dettaglio possibile in assenza di progettazione attuativa, i volumi di mitigazione e le cautele/prescrizioni per gli stessi. In ciascuna scheda è stato scelto e motivato il Tempo di Ritorno, in applicazione dell'Allegato A alla DGR 2948/2009.

Ciò ha portato a definire una sostanziale compatibilità idraulica della Variante 6/2012 al P.I., riferito anche alle valutazioni e prescrizioni del P.A.T. vigente, nei confronti

dell'idrografia superficiale e delle sofferenze (rischio di esondazione e pericolosità) già esistenti, sempre che vengano adottati accorgimenti nella sistemazione e ubicazione delle aree verdi urbane o private e di aree per volumi ispezionabili per l'utilizzo ad hoc con funzioni di invaso/laminazione.

Le opere di mitigazione ai fini della mitigazione idraulica andranno sempre annoverate tra le opere di urbanizzazione primaria.

Le superfici destinate all'invaso temporaneo delle acque meteoriche, una volta definite ed autorizzate in sede di pianificazione attuativa (P.U.A., P.d.R., P.d.C.), dovranno essere vincolate in modo che ne sia stabilita l'inedificabilità assoluta e l'obbligo di conservare inalterata la loro destinazione nel tempo (ad es. con atto notarile o con apposito vincolo comunale).

Ogni opera di mitigazione dovrà essere opportunamente mantenuta in modo che nel tempo non riduca la propria efficacia nei confronti dell'assorbimento / contenimento temporaneo dei surplus di pioggia.

Rimane da verificare e dimensionare al dettaglio, anche con specifiche puntuali indagini idrogeologiche, in sede di pianificazione attuativa (P.U.A., P.d.R., P.d.L., P.d.C. ecc.), quali saranno le soluzioni tecniche effettive per accumulare temporaneamente e smaltire lentamente i surplus di acqua meteorica prodotta dalle nuove impermeabilizzazioni.

Per quanto riguarda il livello qualitativo delle acque scaricate in fognatura, in rete idrografica, sul suolo e nel sottosuolo, si prescrive di fare riferimento alle N.T.A. del P.T.A. vigente (in particolare Art. 39 – Acque meteoriche di dilavamento).

Per gli interventi di trascurabile impermeabilizzazione potenziale (superfici di estensione inferiore a 1.000 mq) (pareri che trattino di casi assoggettabili a semplice asseverazione idraulica) quali gli interventi di ampliamento/adeguamento all'esistente negli ambiti di completamento e di edificazione residenziale diffusa (100/150 mq/cad) sarà sufficiente adottare criteri costruttivi per ridurre le superfici impermeabili, quali le superfici dei parcheggi: ogni area destinata a nuovi posti auto dovrà essere in grigliato o betonelle drenanti, su 50 cm di ghiaia e tubazioni drenanti da 200 mm collegate alle caditoie, con la sola deroga per le aree di sosta destinate ai portatori di handicap.

Restano in ogni caso fatte salve tutte le disposizioni e le leggi relative all'idraulica fluviale o alle reti di bonifica (Cfr. recente nuovo "Regolamento di Polizia Idraulica"

PROGETTO: Variante 6/2012 al P.I. del Comune di Altavilla Vicentina (Novembre 2012)
OGGETTO: Compatibilità Idraulica ai sensi della D.G.R. Veneto n. 2948/2009 – Relazione Tecnica
COMMITTENTE: Spett. Amm. Com. di Altavilla Vicentina

Consorzio A.P.V. approvato il 11/09/2012 dall'Assemblea riunita con Delibera n° 13), oltre che alle norme che regolano gli scarichi e la tutela dell'ambiente e delle acque dall'inquinamento.

Vicenza, 17 gennaio 2013

IL GEOLOGO

RESPONSABILE DELLA SEZIONE
GEOLOGICA E IDROGEOLOGICA

DR. GEOL. ROBERTO RECH

L' INGEGNERE

RESPONSABILE DELLA SEZIONE
IDRAULICA E IDROLOGICA

DR. ING. FEDERICO BERTOLDO

Allegati: Tabelle 1, 2, 3 di sintesi dei calcoli di Mitigazione Idraulica per le Aree di Trasformazione
Schede tecniche con indicazioni planimetriche delle aree potenziali da utilizzarsi con funzioni di
invaso/laminazione
Nuovo Regolamento di Polizia Idraulica del Consorzio di Bonifica Alta Pianura Veneta
TAV. Comp.Idr.PI_VAR6/2012 - Idrografia, Condizioni Idrauliche, Trasformazioni previste nella
Variante 6/2012 al P.I. - Scala 1:10.000
Relazione Illustrativa di Progetto della VAR. 4/2011 al P.I., redatta dagli Arch. Urbanisti,
contenente anche l'aggiornamento Normativo delle N.T.O. del P.I., ai sensi della Var. 6/2012

File: ALTAVILLA Var6-2012 PI Comp Idr 17-01-2013.doc

PROGETTO: Variante 6 / 2012 al P.I. del Comune di Altavilla Vicentina (Novembre 2011)
OGGETTO: Compatibilità Idraulica ai sensi della D.G.R. Veneto n. 2948/2009
Tabelle di sintesi dei calcoli di Mitigazione Idraulica per le Aree di Trasformazione
COMMITTENTE: Spett. Amm. Com. di Altavilla Vicentina

Tabelle di Sintesi

dei Calcoli di Mitigazione Idraulica

per le Aree di Trasformazione

previste dalla

Variante 6/2012 (Novembre 2012) al P.I. del

Comune di Altavilla Vicentina

PROGETTO: Variante 6 / 2012 al P.I. del Comune di Altavilla Vicentina

OGGETTO: Compatibilità Idraulica ai sensi della D.G.R. Veneto n. 2948/2009 – Tabella di sintesi dei calcoli di Mitigazione Idraulica per le Aree di Trasformazione con Tr 50 anni

COMMITTENTE: Spett. Amm. Com. di Altavilla Vicentina

Tabella 1 - Sintesi dei calcoli di Mitigazione Idraulica per le Aree di Trasformazione con Tr = 50 anni																							
Trasformazioni - Destinazioni d'Uso, Superfici, Livelli di Impermeabilizzazione, Portate Scaricabili e Volumi di Laminazione															Corrivazione attuale (Pasini)			Portata scaricabile		Portate massime Tr 50 anni			Laminazione
n° ID	Ubicazione / Note	previsione intervento	destinazione	destinazione	A.T.O.	Sup.	Sup.	ϕatt	ϕfut	Δϕ	Δϕ ° S.	Classe intervento	Sottobacino	ID n°	L	i	tc	u attuale	Sup*u	Qm,att	Qm,fut	ΔQm	Invaso
			P.I. vigente	P.I. variante 6	n.	(mq)	(ha)				(mq)	imper. potenz.	scolante		(m)		(minuti)	(l/s ha)	(l/s)	(l/s)	(l/s)	(l/s)	(mc)
1.d	Viale Morosini	da servizi a residenziale	FC/38 verde pubbl.	B2 resid.	1	1.463	0,15	0,30	0,66	0,36	527	Modesta	Scolo FS Altavilla	1.d	80	0,005	4,48	5,0	0,7	8,8	19,4	10,6	94,1
2.c	Via Rocche, scheda	piccolo aumento ambito A	agricola E	A - centro storico	1	136	0,01	0,10	0,66	0,56	76	Trascurabile	Scolo Riello	2.c	20	0,100	0,29	5,0	0,1	0,3	1,8	1,5	8,7
2.d	Via San Marco/Via Tovo - mod. Scheda	Demolizione / Ricostruzione	A + scheda	A + scheda	1	5.728	0,57	0,46	0,50	0,04	229	Modesta	Scolo FS Altavilla	2.d	70	0,150	1,23	30,0	17,2	53,1	57,7	4,6	145,7
3.a	Via Matteotti-C. Scappin / Scheda Edif. Diff	Nuova costruzione	agricola E	Edif. Diffusa	9	1.207	0,12	0,10	0,50	0,40	483	Modesta	Cordano	3.a	50	0,050	1,14	5,0	0,6	2,4	12,1	9,7	54,0
5.a	Via Roma / Via Firenze: Rotatoria	nuova rotatoria	A + viabilità	viabilità	1	0	0,00	0,80	0,80	0,00	0	Nulla	Scolo Riello	5.a	20	0,005	2,00	30,0	3,0	15,9	15,9	0,0	0,0
SOMME								8.534	0,85	1.315				302,5									

di cui 5.728 mq già previsti in Var 1/2010

Aggiornamento: 17 gennaio 2013

PROGETTO: Variante 6 / 2012 al P.I. del Comune di Altavilla Vicentina

OGGETTO: Compatibilità Idraulica ai sensi della D.G.R. Veneto n. 2948/2009 – Tabella di sintesi dei calcoli di Mitigazione Idraulica per le Aree di Trasformazione con Tr 100 anni

COMMITTENTE: Spett. Amm. Com. di Altavilla Vicentina

Tabella 2 - Sintesi dei calcoli di Mitigazione Idraulica per le Aree di Trasformazione con Tr = 100 anni																							
Trasformazioni - Destinazioni d'Uso, Superfici, Livelli di Impermeabilizzazione, Portate Scaricabili e Volumi di Laminazione															Corrivazione attuale (Pasini)			Portata scaricabile		Portate massime Tr 100 anni			Laminazione
n° ID	Ubicazione / Note	previsione intervento	destinazione	destinazione	A.T.O.	Sup.	Sup.	ϕatt	ϕfut	Δϕ	Δϕ ° S.	Classe intervento	Sottobacino	ID n°	L	i	tc	u attuale	Sup*u	Qm,att	Qm,fut	ΔQm	Invaso
			P.I. vigente	P.I. variante 6	n.	(mq)	(ha)				(mq)	imper. potenz.	scolante		(m)		(minuti)	(l/s ha)	(l/s)	(l/s)	(l/s)	(l/s)	(mc)
1.d	Viale Morosini	da servizi a residenziale	FC/38 verde pubbl.	B2 resid.	1	1.463	0,15	0,30	0,66	0,36	527	Modesta	Scolo FS Altavilla	1.d	80	0,005	4,48	5,0	0,7	10,1	22,3	12,2	110,0
2.c	Via Rocche, scheda	piccolo aumento ambito A	agricola E	A - centro storico	1	136	0,01	0,10	0,66	0,56	76	Trascurabile	Scolo Riello	2.c	20	0,100	0,29	5,0	0,1	0,3	2,1	1,8	10,2
2.d	Via San Marco/Via Tovo - mod. Scheda	Demolizione / Ricostruzione	A + scheda	A + scheda	1	5.728	0,57	0,46	0,50	0,04	229	Modesta	Scolo FS Altavilla	2.d	70	0,150	1,23	30,0	17,2	60,9	66,2	5,3	176,4
3.a	Via Matteotti-C. Scappin / Scheda Edif. Diff	Nuova costruzione	agricola E	Edif. Diffusa	9	1.207	0,12	0,10	0,50	0,40	483	Modesta	Cordano	3.a	50	0,050	1,14	5,0	0,6	2,8	13,9	11,2	63,4
5.a	Via Roma / Via Firenze: Rotatoria	nuova rotatoria	A + viabilità	viabilità	1	0	0,00	0,80	0,80	0,00	0	Nulla	Scolo Riello	5.a	20	0,005	2,00	30,0	3,0	18,2	18,2	0,0	0,0
SOMME								8.534	0,85	1.315				360,0									

di cui 5.728 mq già previsti in Var 1/2010

Aggiornamento: 17 gennaio 2013

PROGETTO: Variante 6 / 2012 al P.I. del Comune di Altavilla Vicentina

OGGETTO: Compatibilità Idraulica ai sensi della D.G.R. Veneto n. 2948/2009 – Tabella di sintesi dei calcoli di Mitigazione Idraulica per le Aree di Trasformazione con Tr 200 anni

COMMITTENTE: Spett. Amm. Com. di Altavilla Vicentina

Tabella 3 - Sintesi dei calcoli di Mitigazione Idraulica per le Aree di Trasformazione con Tr = 200 anni																							
Trasformazioni - Destinazioni d'Uso, Superfici, Livelli di Impermeabilizzazione, Portate Scaricabili e Volumi di Laminazione														Corrivazione attuale (Pasini)			Portata scaricabile		Portate massime Tr 200 anni			Laminazione	
n° ID	Ubicazione / Note	previsione intervento	destinazione	destinazione	A.T.O.	Sup.	Sup.	ϕatt	ϕfut	Δϕ	Δϕ ° S.	Classe intervento	Sottobacino	ID n°	L	i	tc	u attuale	Sup*u	Qm,att	Qm,fut	ΔQm	Invaso
			P.I. vigente	P.I. variante 6	n.	(mq)	(ha)				(mq)	imper. potenz.	scolante		(m)		(minuti)	(l/s ha)	(l/s)	(l/s)	(l/s)	(l/s)	(mc)
1.d	Viale Morosini	da servizi a residenziale	FC/38 verde pubbl.	B2 resid.	1	1.463	0,15	0,30	0,66	0,36	527	Modesta	Scolo FS Altavilla	1.d	80	0,005	4,48	5,0	0,7	11,5	25,3	13,8	126,7
2.c	Via Rocche, scheda	piccolo aumento ambito A	agricola E	A - centro storico	1	136	0,01	0,10	0,66	0,56	76	Trascurabile	Scolo Riello	2.c	20	0,100	0,29	5,0	0,1	0,4	2,4	2,0	11,8
2.d	Via San Marco/Via Tovo - mod. Scheda	Demolizione / Ricostruzione	A + scheda	A + scheda	1	5.728	0,57	0,46	0,50	0,04	229	Modesta	Scolo FS Altavilla	2.d	70	0,150	1,23	30,0	17,2	69,2	75,2	6,0	208,7
3.a	Via Matteotti-C. Scappin / Scheda Edif. Diff	Nuova costruzione	agricola E	Edif. Diffusa	9	1.207	0,12	0,10	0,50	0,40	483	Modesta	Cordano	3.a	50	0,050	1,14	5,0	0,6	3,2	15,8	12,7	73,2
5.a	Via Roma / Via Firenze: Rotatoria	nuova rotatoria	A + viabilità	viabilità	1	0	0,00	0,80	0,80	0,00	0	Nulla	Scolo Riello	5.a	20	0,005	2,00	30,0	3,0	20,7	20,7	0,0	0,0
SOMME								1.315					420,4										

di cui 5.728 mq già previsti in Var 1/2010

Aggiornamento: 17 gennaio 2013

PROGETTO: Variante 6 / 2012 al Piano degli Interventi del Comune di Altavilla Vicentina (Novembre 2012)
OGGETTO: Compatibilità Idraulica ai sensi della D.G.R. Veneto n. 2948/2009
Schede tecniche con indicazioni planimetriche delle aree potenziali da utilizzarsi con funzioni di invaso/laminazione
COMMITTENTE: Spett. Amm. Com. di Altavilla Vicentina

Schede tecniche

con indicazioni planimetriche delle

Aree potenziali da utilizzarsi

con funzioni di Invaso / Laminazione

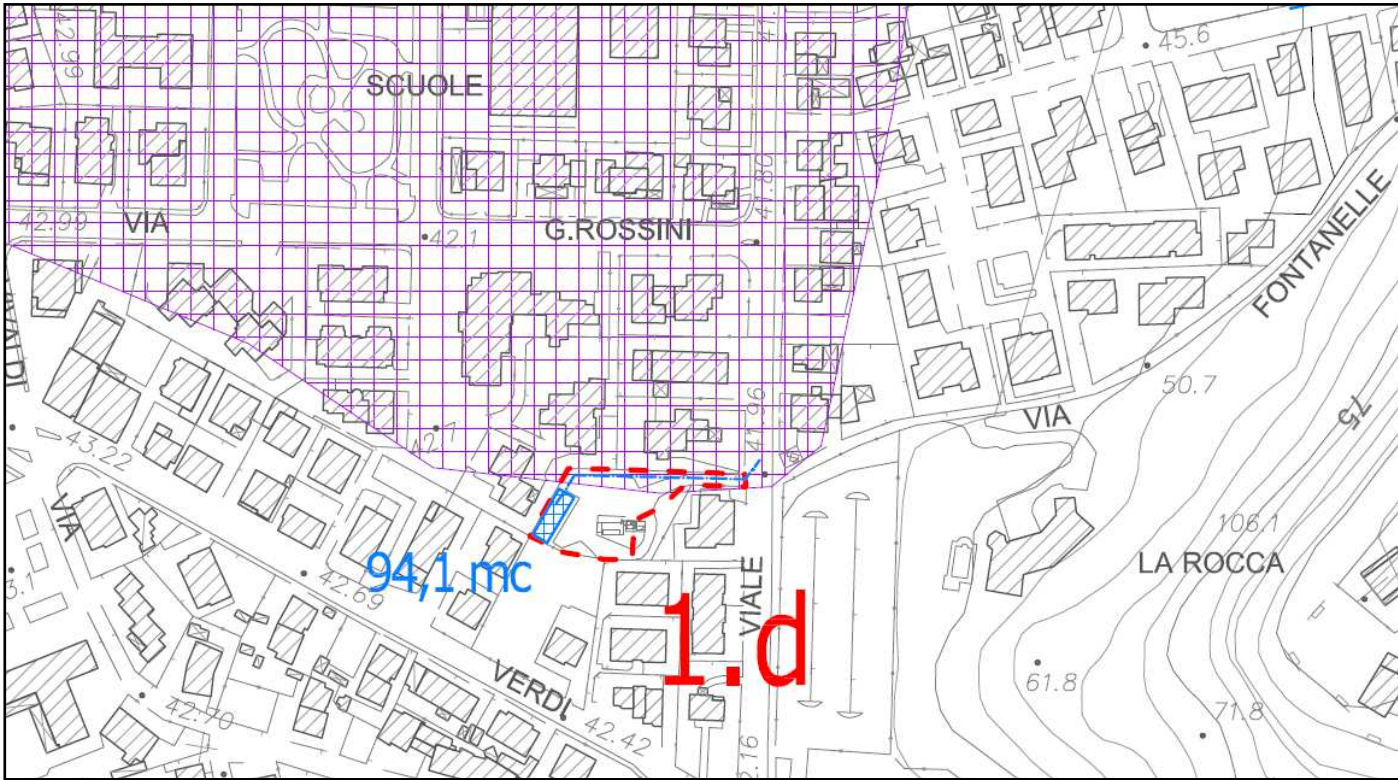
previste dalla

Variante 6/2012 (Novembre 2012) al P.I. del

Comune di Altavilla Vicentina

PROGETTO: Variante 6/2012 al Piano degli Interventi del Comune di Altavilla Vicentina
OGGETTO: Compatibilità Idraulica ai sensi della D.G.R. Veneto n. 2948/2009
Schede tecniche con indicazioni planimetriche delle aree potenziali da utilizzarsi con funzioni di invaso/laminazione
COMMITTENTE: Spett. Amm. Com. di Altavilla Vicentina

n° ID	ubicazione / note	Tipologia intervento	Destinazione (P.I. vigente)	Destinazione futura (P.I. var. 6/2012)
1.d	Viale Morosini – B2	da servizi (magazzino comunale) a residenziale	FC/38 verde pubblico	B2 - Residenziale
Sup. intervento (ha) e Classe di Intervento		Caratteristiche idrauliche e fognarie attuali		Sottobacino scolante
0,15 ha Modesta impermeabilizzazione potenziale		Zona attualmente a verde pubblico, parzialmente inghiaiaata, con modesto/scarso drenaggio superficiale (limi sabbiosi e argillosi), Falda prof. > 3 m, talora a prof. < 3 m (dopo periodi prolungati estremamente piovosi). Assenti fenomeni di allagamento. Lo scolo in zona è attribuibile alla fognatura stradale di Viale Morosini, previa taratura a circa 0,7 l/s		Scolo Ferrovia Altavilla
Tempo di Ritorno preso a riferimento	Opere di mitigazione Laminazione – Invaso		Note	
50 anni (scarico controllato / tarato in fognatura mista o bianca di Viale Morosini, quindi su Scolo Ferrovia Altavilla)	94,1 mc, da realizzare su area verde al margine Ovest del lotto, adeguatamente depressa rispetto alle quote attuali e di progetto finito (-1.0 m). La raccolta e smaltimento delle acque meteoriche di dilavamento dei futuri piazzali deve essere progettato anche dal punto di vista qualitativo (acque di prima pioggia, Art. 39 NTA del P.T.A.).		Vietato immettere direttamente nel sottosuolo (pozzi) acque che possono contenere tracce di inquinamento (acque di dilavamento / prima pioggia)	



Ubicazione indicativa del bacino di laminazione da realizzare nel Lotto in zona B2.



Ortofoto 2006

Ortofoto 2010

L'area di servizi pubblici negli ultimi anni non ha subito modifiche (usata come magazzino comunale a cielo aperto) e per centraline distribuzione energia elettrica



Area deputata alla realizzazione del bacino di mitigazione idraulica

PROGETTO: Variante 6/2012 al Piano degli Interventi del Comune di Altavilla Vicentina
OGGETTO: Compatibilità Idraulica ai sensi della D.G.R. Veneto n. 2948/2009
Schede tecniche con indicazioni planimetriche delle aree potenziali da utilizzarsi con funzioni di invaso/laminazione
COMMITTENTE: Spett. Amm. Com. di Altavilla Vicentina

n° ID	ubicazione / note	Tipologia intervento	Destinazione (P.I. vigente)	Destinazione futura (P.I. variante 6/2012)
2.d	Via S. Marco-Tovo / Scheda per Recupero esistente	Demolizione / Ricomposizione Ricostruzione	Centro storico A/6	A + Scheda ZTO A/6

Sup. intervento (ha) e Classe di Intervento	Caratteristiche idrauliche e fognarie attuali	Sottobacino scolante
0,57 ha Modesta impermeab. potenziale	Area collinare di media pendenza, su terreni scarsamente drenanti (argille, vulcaniti-basaltiche) Opportuno allacciare un piccolo scarico nella fognatura mista di Via Rocche;	Fosso Altavilla Fognatura su Via Vicenza

Tempo di Ritorno preso a riferimento	Opere di mitigazione Laminazione – Invaso	Note
50 anni (scarico controllato/tarato in fognatura pubblica esistente)	145,7 mc, su 2 modeste depressioni nel verde privato al centro e al margine sud-ovest. Pur se intervento di demolizione e ricostruzione su un complessivo areale di “modesta” impermeabilizzazione potenziale, è consigliabile la mitigazione / laminazione degli scrosci di pioggia, per non gravare eccessivamente sulla fognatura	Sconsigliati drenaggi nel primo sottosuolo perchè il terreno, localmente, è praticamente impermeabile

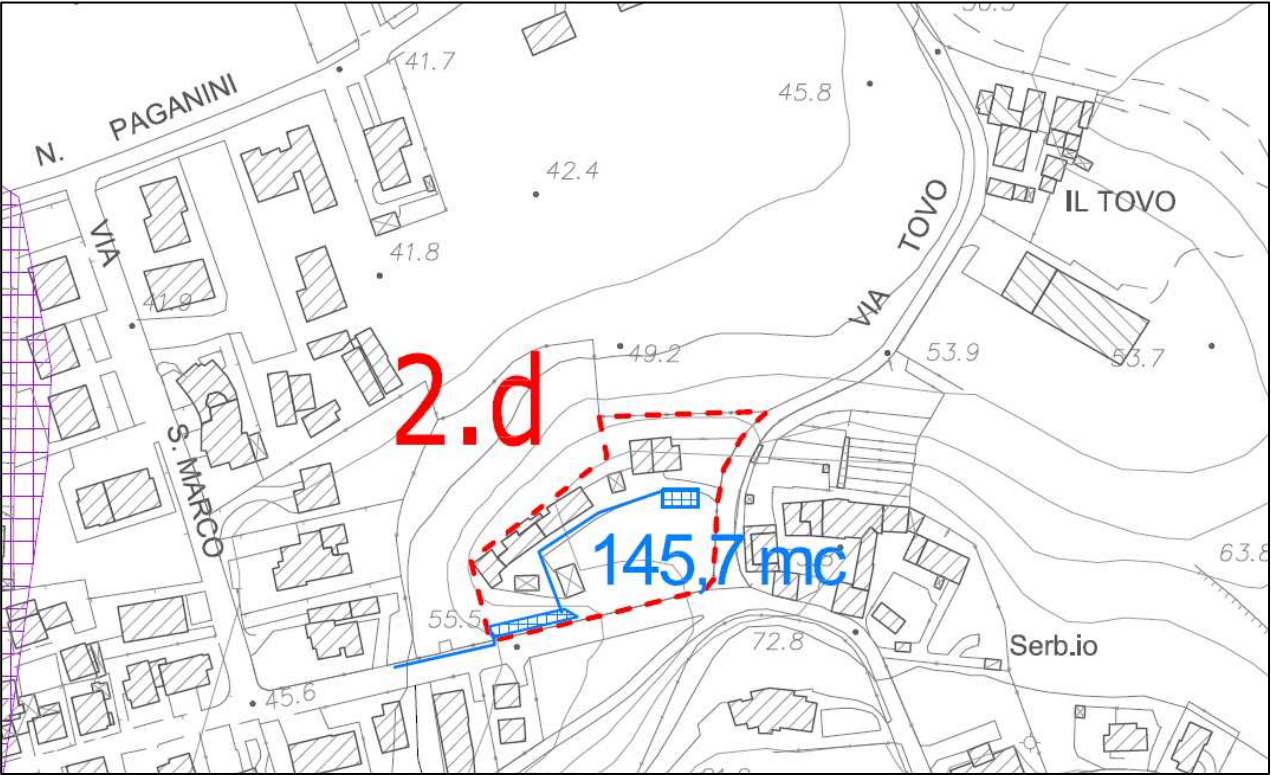


Ortofoto 2000



Ortofoto 2003

L'area nel periodo 2000 / 20012 non ha subito modifiche importanti
Gli spostamenti di volume indicati nella scheda e nelle norme del P.I. dovranno essere compatibili con l'assetto altimetrico / morfologico / paesaggistico



Ubicazione indicativa dei piccoli bacini di accumulo / laminazione da realizzare in posizione compatibile con gli spostamenti di volume previsti

Ortofoto 2007



Ortofoto 2012



PROGETTO: Variante 6/2012 al Piano degli Interventi del Comune di Altavilla Vicentina
OGGETTO: Compatibilità Idraulica ai sensi della D.G.R. Veneto n. 2948/2009
Schede tecniche con indicazioni planimetriche delle aree potenziali da utilizzarsi con funzioni di invaso/laminazione
COMMITTENTE: Spett. Amm. Com. di Altavilla Vicentina

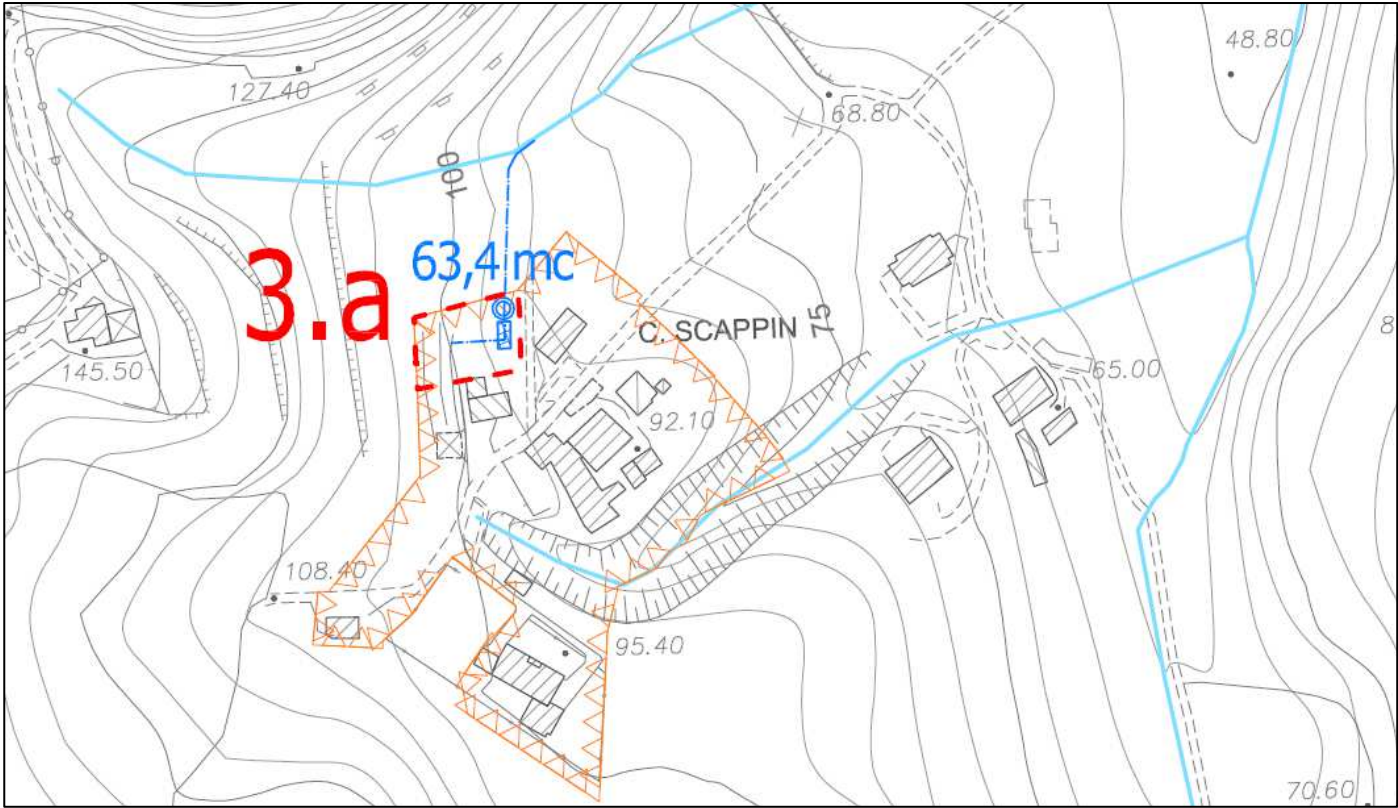
n° ID	ubicazione / note	Tipologia intervento	Destinazione (P.I. vigente)	Destinazione futura (P.I. variante 6/2012)
2.d	Via Matteotti-Case Scapin / Scheda ampliamento dell'ambito di Edific. Diffusa	Nuova superficie fondiaria x nuova edificazione	Agricolo E	Edificazione diffusa
Sup. intervento (ha) e Classe di Intervento		Caratteristiche idrauliche e fognarie attuali		Sottobacino scolante
0,12 ha Modesta impermeab. potenziale		Area collinare di media pendenza, su terreni localmente abbastanza drenanti (detrito ghiaioso sabbioso e ciottoloso , vedi foto scarpata di recente profilatura), La stabilità di parte della contrada potrebbe esser pregiudicata da eccessive / incontrollate infiltrazioni d'acqua nel terreno Fognature assenti		Versante collinare con incisioni vallive affluenti del Cordano
Tempo di Ritorno preso a riferimento		Opere di mitigazione Laminazione – Invaso		Note
100 anni (infiltrazione accentuata possibile per il buon drenaggio del detrito sottostante, troppo pieno verso nord		63,4 mc, accumulo interrato e smaltimento con drenaggi e pozzo adeguatamente profondo. Un troppo pieno è opportuno indirizzarlo verso lo scolo temporaneo ubicato a nord, sotto strada Salve Regina		Evitare la stagnazione eccessiva d'acqua sulla coltre di terreno per non indurre dissesti alle scarpate. Lo scorrimento delle acque superficiali dovrà evitare di incidere il versante e le scarpate



Ortofoto 2006

Ortofoto 2012

L'area nel periodo 2000 / 2012 ha subito modifiche anche abbastanza importanti, soprattutto al di sotto (a est e a sud) dell'area di nuova superficie fondiaria edificabile

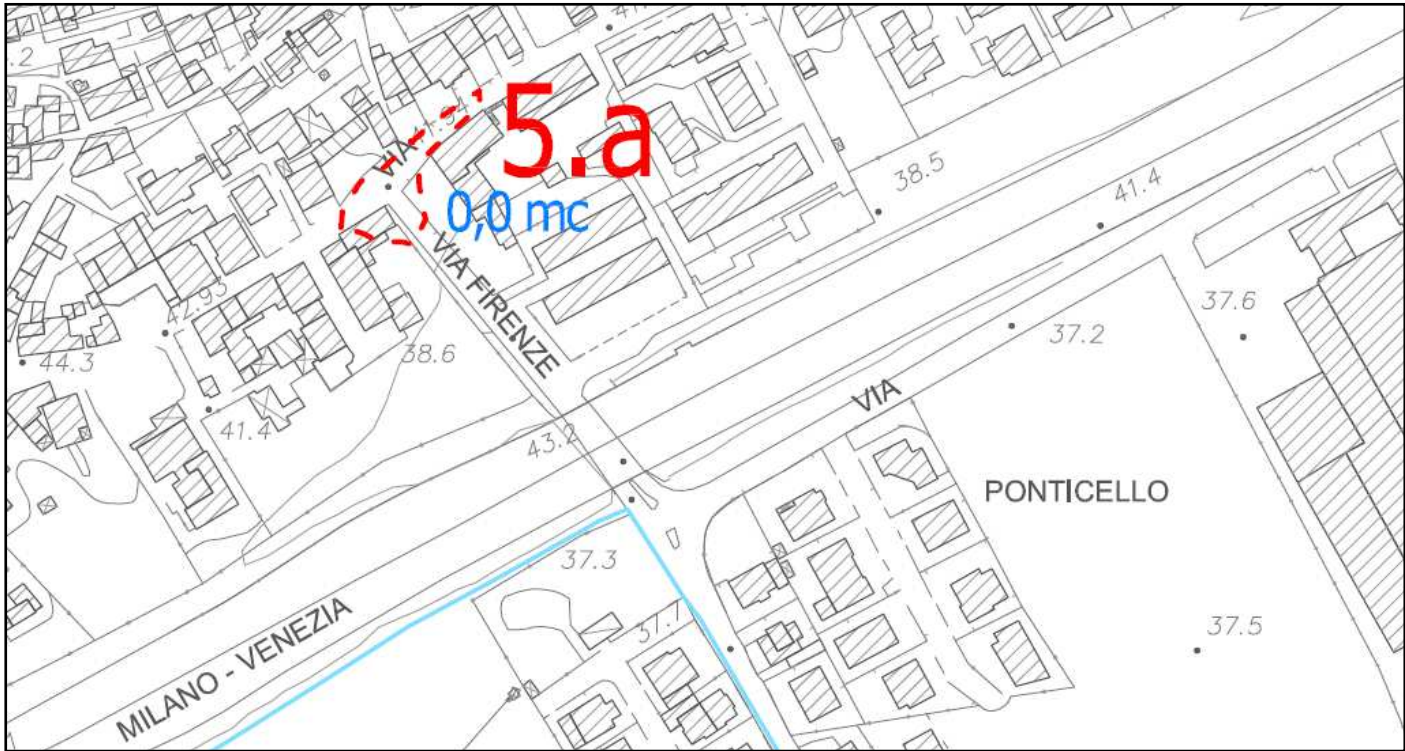


Ubicazione indicativa dei dispositivi di accumulo / laminazione / drenaggio e troppo pieno da realizzare in posizione compatibile con le scarpate e la stradina privata sottostante



Materiale detritico permeabile presente in loco: verificarne la effettiva buona permeabilità e la stabilità quando saturato d'acqua infiltrata

n° ID	ubicazione / note	Tipologia intervento	Destinazione (P.I. vigente)	Destinazione futura (P.I. variante 6/2012)
5.a	Nuova piccola rotatoria tra Via Roma e Via Firenze	Aumento di aree a viabilità pubblica, ricavandole da aree private di centro storico	A + viabilità	viabilità
Sup. intervento (ha) e Classe di Intervento		Caratteristiche idrauliche e fognarie attuali		Sottobacino scolante
Nulla / Trascurabile impermeabilizzazione potenziale		Aree già impermeabilizzate (strade, incrocio, edificio da demolire, aiuola), Lo scolo avviene su fognatura mista e bianca di Via Firenze e Via Roma		Fognatura urbana verso Via Roma, e Scolo Riello
Tempo di Ritorno preso a riferimento		Opere di mitigazione Laminazione – Invaso		Note
nessuno		Non è necessaria nessuna mitigazione, in quanto l'area di pertinenza della rotatoria è già impermeabilizzata (strade, caseggiato)		Verificare lo stato di integrità e funzionamento delle fognature bianche e miste ivi presenti.



Individuazione della pertinenza areale per l'inserimento della nuova rotatoria:
aree già totalmente impermeabilizzate (asfalto, coperture, marciapiedi)



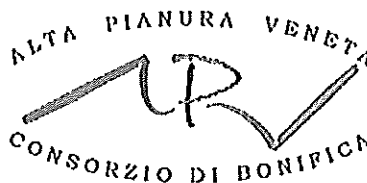
Ortofoto 2006

Ortofoto 2012

L'area negli ultimi anni non ha subito modifiche significative

Ingrandimento e ubicazione nuova rotatoria su Ortofoto 2012





Allegato al Verbale di
Deliberazione dell'Assemblea
n° 13 del 11/09/2012
(composto da n° 15 facciate)

REGOLAMENTO DI POLIZIA IDRAULICA

CAPO I – OGGETTO

Art. 1 – Ambito di applicazione

Il presente Regolamento disciplina le funzioni di polizia idraulica attribuite al Consorzio di Bonifica dal RD 08/05/1904, n° 368, come integrato dalla L. 24/11/1981, n° 689.

Il Consorzio esercita le funzioni di polizia di cui al precedente comma sui corsi d'acqua costituenti la rete idraulica in gestione ai sensi dell'art. 26 della Legge Regionale 8 maggio 2009, n° 12 *"Nuove norme per la bonifica e la tutela del territorio"*.

CAPO II – CONSERVAZIONE DELLE OPERE DI BONIFICA E LORO PERTINENZE

Art. 2 – Premessa

Le occupazioni temporanee e gli espropri necessari per assicurare l'esecuzione, la manutenzione e gestione dei corsi d'acqua affidati al Consorzio sono disciplinati dalle disposizioni di legge che regolano la materia.

Art. 3 – Accesso di fondi

Il personale del Consorzio ed i mezzi d'opera consorziali o di ditte private all'uopo incaricate alla manutenzione e gestione dei corsi d'acqua affidati al Consorzio possono accedere alla proprietà privata, ricadente nelle fasce di rispetto di cui al successivo art. 4, esclusivamente per effettuare i rilievi e gli interventi necessari senza che per ciò sia necessario di dare comunicazione od ottenere l'autorizzazione del proprietario o del conduttore.

Il Consorzio è responsabile, nei confronti della proprietà consorziata, di qualunque danno cagionato al fondo, alle colture e ad ogni altro bene presente sul fondo medesimo dal personale consortile nell'adempimento delle proprie funzioni.



Art. 4 – Zone di rispetto

Lungo entrambi i lati dei corsi d'acqua di cui al comma 2 dell'art. 1 sono presenti con continuità fasce di rispetto o marezzane, della larghezza di metri 4, misurata dal ciglio della sponda ovvero dal piede delle scarpate esterne degli argini, e comunque fino al limite della proprietà demaniale o consorziale se la stessa è maggiore, destinate:

- a) al transito dei mezzi meccanici del Consorzio o di ditte o di persone da esso incaricate per la manutenzione;
- b) al transito, anche su automezzi, del personale consortile di custodia e di vigilanza;
- c) al deposito delle erbe sfalciate e di arbusti asportati dal fondo e dalle sponde dei canali;
- d) al deposito di materiale proveniente dall'espurgo del fondo e delle sponde dei canali;
- e) al deposito temporaneo di materiali destinati al presidio delle sponde ad alla manutenzione delle opere di bonifica.

Le anzidette zone di rispetto avranno ampiezza, in ogni lato:

- di m 4 a partire dal ciglio dei canali (ove questi non sono arginati) e comunque fino al limite della proprietà demaniale o consorziale se la stessa è maggiore;
- di m 4 a partire dall'unghia esterna degli argini ove i canali sono arginati e ciò anche se l'argine risulti di proprietà privata e comunque fino al limite della proprietà demaniale o consorziale, se la stessa è maggiore.

Dei quattro metri di ampiezza della zona di rispetto o marezzana, almeno il primo metro dal lato canale deve rimanere continuamente disponibile e non interessato da alcuna attività di aratura a fini colturali. Per i corsi d'acqua di maggiore importanza il limite per le arature è di 2 metri.

Art. 5 – Manutenzione ordinaria e straordinaria dei canali di competenza del Consorzio

Manutenzione ordinaria

La manutenzione ordinaria dei canali di bonifica è costituita dallo sfalcio e decespugliamento delle sponde e delle arginature e dallo spurgo e dalla ripresa di frane all'interno degli alvei.

Laddove sia possibile, il transito dei mezzi per effettuare i lavori di ordinaria manutenzione, verrà effettuato alternativamente da ambo i lati dei canali consorziali.

Qualora, per esigenze organizzative, il Consorzio ritenga di individuare dei percorsi privilegiati che comportino il passaggio sistematico da una sola parte dei canali, ai proprietari dei terreni interessati, sarà riconosciuto un equo indennizzo, per il maggiore disagio dovuto al continuo transito dei mezzi, nella misura stabilita da apposita deliberazione consorziale. Detto indennizzo verrà aggiornato annualmente con il medesimo strumento deliberativo e potrà essere commisurato ai mancati redditi colturali relativi all'effettiva fascia di terreno interessata.

La fascia di terreno oggetto di indennizzo potrà essere interessata solamente da colture erbacee, senza che il relativo danneggiamento costituisca presupposto di risarcimento, dovendo il Consorzio effettuare i lavori di manutenzione al momento opportuno. Il Consorzio provvederà per tempo a inviare apposita comunicazione ai proprietari interessati, con l'indicazione dell'importo complessivo dell'indennizzo e degli identificativi catastali dei terreni interessati.

Manutenzione straordinaria

Gli interventi di manutenzione straordinaria, consistono nella ricalibratura dell'intera sezione idraulica dei cavi consortili o in opere connesse al consolidamento dell'arginatura o, comunque, destinate ad un migliore deflusso delle acque.

Durante i lavori di espurgo dei canali, il Consorzio può temporaneamente occupare le zone di rispetto dei canali stessi con il terreno di risulta, ripartendolo tra i frontisti che saranno preventivamente avvisati.

Entro il più breve tempo possibile dall'ultimazione dei lavori il Consorzio provvederà a stendere, nelle aree adiacenti, il terreno di risulta precedentemente depositato nelle zone di rispetto, mediante idonee attrezzature ed in modo tale da non alterare le condizioni idrauliche e planimetriche del terreno.

Qualora un proprietario di terreni limitrofi ai canali consorziali faccia esplicita e motivata richiesta scritta di non poter ricevere nella sua proprietà il terreno di risulta dallo spurgo, il Consorzio ne potrà effettuare il trasporto in discarica con il concorso alle spese da parte del proprietario stesso nella misura stabilita da apposita delibera consorziale. Detta somma verrà annualmente aggiornata con il medesimo strumento deliberativo.

Nel caso in cui venga rilevata la presenza di sostanze inquinanti nel terreno di risulta degli espurghi, ovvero, sia accertata la presenza di rifiuti abbandonati nei canali consorziali, il Consorzio adotterà, per il loro smaltimento, le precauzioni ed i provvedimenti dettati dalle specifiche norme vigenti.

Qualora i lavori di ordinaria o straordinaria manutenzione vengano impediti o resi più difficoltosi dalla presenza di ostacoli e/o interferenze all'intero della fascia di rispetto idraulico, tali situazioni, una volta rilevate, verranno comunicate alla ditta interessata per la messa a norma e/o il ripristino. Nel caso di inerzia del proprietario, ne sarà data comunicazione al sindaco e, se l'inerzia dovesse protrarsi, alle altre Autorità competenti (Prefetto ed, eventualmente, Procura della Repubblica) affinché la situazione possa essere regolarizzata.

Il Consorzio, che per questi motivi si trova costretto ad operare in condizioni di difficoltà con conseguenti maggiori oneri, applicherà, fino alla rimozione dell'abuso, dei canoni annuali, variabili a seconda del tipo di interferenza, secondo quanto previsto da apposita tabella (allegata al presente regolamento) a carico degli autori dell'abuso accertato o di chiunque ne tragga beneficio.

Analogamente verrà applicato apposito canone in caso di mancato rispetto del divieto di aratura di cui all'art. 4, penultimo capoverso. Resta in ogni caso salva la facoltà, da parte del Consorzio, di rivalsa per i danni causati da arature non conformi alle prescrizioni contenute nel presente regolamento.

Art. 6 – Danni alle colture

Per i danni alle colture in atto, causati durante il transito dei mezzi meccanici e del personale addetto nella zona di rispetto, per l'effettuazione dei lavori di ordinaria manutenzione, nulla è dovuto per la fascia di terreno soggetta a divieto di aratura, mentre per la restante fascia verrà corrisposto l'indennizzo relativo ai frutti pendenti limitatamente all'anno in corso.

Per i danni alle colture in atto, causati durante i lavori di straordinaria manutenzione dai mezzi meccanici, dal personale addetto e dall'occupazione temporanea delle aree latitanti ai canali, l'indennizzo è dovuto esclusivamente per la fascia di terreno effettivamente occupato oltre la fascia di terreno soggetta a divieto di aratura.

Il presente articolo non si applica nelle fasce di terreno per le quali è già previsto il riconoscimento dell'indennizzo di cui all'art. 5.

CAPO III – DIVIETI

Art. 7 – Spazio di rispetto tra le sponde dei corsi d'acqua

Nessuno può, senza regolare permesso ai sensi del successivo articolo 9, eseguire opere nello spazio compreso fra le sponde fisse dei corsi d'acqua, anche se in alcuni periodi dell'anno rimangono asciutti, nonché nelle altre opere di cui al presente regolamento.

Art. 8 – Divieti assoluti

Sono vietati in modo assoluto rispetto ai corsi d'acqua e alle opere di cui al presente Regolamento:

- a) qualunque piantagione, siepe, fabbricato, movimento di terreno dal piede interno ed esterno degli argini e loro accessori o dal ciglio delle sponde dei canali non muniti di argini o dalle scarpate delle strade, a distanza minore di 5 metri per piante, siepi, recinzioni, sottoservizi, condotte ed opere d'arte connesse; di metri da 1 a 2 per movimento del terreno, di metri da 6 a 10 per fabbricati, drenaggi, miglioramenti fondiari e linee aeree, secondo l'importanza del corso d'acqua e le necessità operative consorziali;
- b) l'apertura di canali, fossi e qualunque scavo nei terreni laterali a distanza minore della loro profondità dal piede degli argini e loro accessori o dal ciglio delle sponde e scarpate sopra dette. Una tale distanza non può essere mai minore di metri 4, anche quando la escavazione del terreno sia meno profonda.

Tuttavia fabbricati, piante e siepi esistenti o che per una nuova opera venissero a trovarsi a distanza minore di quelle indicate nelle lettere a) e b), sono tollerate purché non rechino pregiudizio, e vengano garantite le attività di cui all'articolo 4;

- c) qualunque intervento, temporaneo o permanente, che possa dar luogo a ristagni d'acqua o impaludamenti di terreni, modificando l'assetto dato ad essi dalle opere predette o comunque alterando il regime idraulico realizzato dalle medesime;
- d) qualunque opera, atto o fatto che possa alterare lo stato, la forma, le dimensioni, la resistenza e la convenienza all'uso a cui sono destinati gli argini e loro accessori e manufatti attinenti, od anche indirettamente degradare o danneggiare i corsi d'acqua e le opere anzidette;
- e) qualunque ingombro totale o parziale dei canali col getto o caduta di materie terrose, pietre, erbe, o scarichi, che possono comunque dar luogo ad infezione di aria od a qualsiasi inquinamento dell'acqua;
- f) qualunque deposito di terra o di altre materie a distanza inferiore di metri 10 dai suddetti corsi d'acqua, che per una circostanza qualsiasi possano esservi trasportate ad ingombrarli;
- g) qualunque ingombro o deposito di materie come specificato nei punti precedenti sul piano viabile delle strade di bonifica e loro dipendenze;
- h) l'incendio di stoppie, aderenti al suolo o in mucchi, a distanza tale da arrecare danno alle opere, alle piantagioni, alle staccionate ed altre dipendenze delle opere stesse.

Art. 9 – Divieti in caso di mancata concessione o autorizzazione

Sono vietati nei corsi d'acqua e nelle opere di cui al precedente art. 1, a chi non ne ha ottenuto regolare concessione o autorizzazione, a norma dei seguenti articoli 10, 11 e 12;

- a) la formazione di allevamenti ittici anche estensivi, chiuse, pietraie od altre opere, con le quali si alteri in qualunque modo il libero deflusso delle acque;
- b) le piantagioni nelle golene, argini e banche di detti corsi d'acqua, negli argini di recinto delle colmate o di difesa di dette opere e lungo le strade che ne fanno parte;
- c) lo sradicamento e l'incendio dei ceppi degli alberi, delle piantagioni e di ogni altra opera in legno secco o verde, che sostengono le ripe dei corsi d'acqua;
- d) le variazioni ed alterazioni ai ripari e di difese delle sponde dei corsi d'acqua e ad ogni altra sorta di manufatti ad essi attenenti;
- e) il pascolo e la permanenza di bestiame sui ripari, sugli argini e sulle loro dipendenze, nonché sulle sponde, scarpate e banchine dei corsi d'acqua e loro accessori e delle strade; e l'abbeveramento degli animali e bestiame d'ogni specie, salvo dove esistono abbeveratoi appositamente costruiti;
- f) qualunque apertura, rottura, taglio ad opera d'arte, ed in generale qualunque innovazione nelle sponde ed argini dei corsi d'acqua, diretta a derivare o deviare le acque a vantaggio dei fondi adiacenti per qualsivoglia uso o a scaricare acque di rifiuto di case, stabilimenti industriali e simili, senza pregiudizio alle disposizioni contenute nel precedente art. 8, lett. f);
- g) qualsiasi modificazione nelle paratoie o bocche di derivazione già esistenti, per concessione o per qualunque altro titolo, nei corsi d'acqua tendente a sovralzare le dette paratoie e gli sfioratori, a restringere la sezione dei canali di scarico, ad alzare i portelloni e le soglie delle bocche di derivazione, nell'intento di elevare stabilmente o temporaneamente il pelo delle acque e di frapporre nuovi ostacoli al loro corso;

- h) lo stabilimento di nuove risaie;
- i) la formazione di rilevati di salita o discesa dal corpo degli argini per lo stabilimento di comunicazione ai beni, agli abbeveratoi, ai guadi ed ai passi dei corsi d'acqua; la costruzione di ponti, ponticelli, passerelle ed altro sugli stessi corsi d'acqua per uso dei fondi limitrofi;
- l) l'estrazione di erbe, di ciottoli, ghiaia, sabbia ed altre materie dai corsi d'acqua. Qualunque concessione di dette estrazioni può essere limitata o revocata ogni qualvolta venga riconosciuta dannosa al regime delle acque e agli interessi pubblici o privati;
- m) l'impianto di ponticelli ed anche di passaggi provvisori attraverso i canali e le strade;
- n) catene, cancelli e sbarramenti trasversali al corso d'acqua, alle arginature e alle aree di rispetto.

CAPO IV – CONCESSIONI

Art. 10 – Concessioni e autorizzazioni

Occorre una formale concessione per i lavori, atti o fatti specificati alle lettere a), b), d), f), g), i) l), m) ed n) del precedente art. 9.

Sono invece permessi con semplice autorizzazione scritta e con l'obbligo all'osservanza delle condizioni caso per caso prescritte, i lavori, atti, o fatti indicati alle lettere c) e) ed h) dello stesso art. 9.

Art. 11 – Rilascio di concessioni e autorizzazioni

Le concessioni e le autorizzazioni necessarie per i lavori, atti o fatti di cui al precedente art. 9 sono date dal Consorzio su conforme avviso dei competenti uffici regionali.

Nei casi di abusi riguardanti aree demaniali, il Consorzio applicherà, a titolo di indennità di occupazione, gli importi di cui al tariffario dei canoni delle concessioni del demanio idrico previsti dalla DGR n. 1895 del 24/06/2003 e successive modifiche ed integrazioni, senza che ciò possa costituire sanatoria.

Art. 12 – Contenuto delle concessioni e autorizzazioni

Nelle concessioni e nelle autorizzazioni sono stabilite le condizioni, la durata non superiore ad un trentennio per le concessioni, le norme alle quali sono assoggettate, l'eventuale prezzo dell'uso concesso ed il canone annuo.

Nelle predette concessioni e autorizzazioni deve essere inoltre precisato che le medesime vengano accordate:



- a) senza pregiudizio de diritti di terzi;
- b) con l'obbligo di riparare tutti i danni derivanti dalle opere , atti o fatti permessi,
- c) con la facoltà del Consorzio di revocarle o modificarle o imporre altre condizioni;
- d) con l'obbligo di osservare tutte le disposizioni di legge, nonché quelle del presente regolamento;
- e) con l'obbligo al pagamento di tutte le spese di contratto, registrazione, trascrizioni ipotecarie, quando siano ritenute necessarie dal Consorzio per la natura della concessione, copie di atti, ecc.;
- f) con l'obbligo di rimuovere le opere e rimettere le cose al ripristino stato al termine della concessione e nei casi di decadenza della medesima;
- g) con l'obbligo di sottoscrizione per accettazione da parte del richiedente.

Colui che ha ottenuto la concessione o l'autorizzazione, di cui al precedente art. 11, deve provvedere alla sua trascrizione alla conservatoria, quando gliene sia fatto obbligo, e presentarla ad ogni richiesta degli agenti incaricati della sorveglianza e polizia delle opere di cui al presente regolamento.

Le concessioni sono rinnovabili: per tale motivo il concessionario deve farne domanda al Consorzio almeno tre mesi prima della scadenza della concessione stessa.

Il pagamento del canone annuo, nonché delle eventuali spese dovute alla onerosità della manutenzione per i manufatti di cui risulti la carenza della concessione originaria da parte del Consorzio di bonifica, prevista dai precedenti artt. 10-11, non comporta sanatoria del procedimento concessorio in tutti i casi di inesistenza, nullità e illegittimità del provvedimento.

Art. 13 – Concessioni in deroga

L'Amministrazione consorziale ha la facoltà, in casi assolutamente eccezionali e a condizione che non riceva nocumento il buon regime dei canali e delle loro pertinenze, di rilasciare, debitamente motivando con ragioni di pubblico interesse o di sicurezza, concessioni in deroga alle disposizioni contenute nel presente capo, a fronte della corresponsione di un canone annuo commisurato ai maggiori oneri di manutenzione provocati da tali interferenze.

In ogni caso, la deroga non può essere concessa per opere nuove la cui realizzazione non sia autorizzata dalla Regione.

La deroga, qualora concessa, dovrà essere rilasciata con contestuale liberazione di responsabilità del Consorzio nell'ipotesi in cui derivassero danni a cose e/o persone, dalla realizzazione del manufatto in deroga.

CAPO V – OBBLIGHI DEI CONSORZIATI

Art. 14 – Opere soggette ad autorizzazione del Consorzio

Col permesso scritto del Consorzio, i consorziati possono aprire per lo scolo delle acque meteoriche dei loro terreni le necessarie bocche di scarico nelle ripe prossime esterne dei fossi e canali.

I consorziati devono costruire a loro spese, secondo le modalità assegnate nei permessi scritti, i convenienti ponticelli sopra tali bocche per la continuità del passaggio esistente o la realizzazione di tombotti idoneamente presidiati con pietrame a difesa di sponde su entrambi i lati della bocca e sulla parte opposta del canale.

E' di norma vietata la realizzazione di bocche per lo scarico delle scoline direttamente nei canali consorziali o demaniali.

Le scoline dovranno essere convogliate in un capofosso aziendale o interaziendale e solo in questo caso le acque potranno essere convogliate nella rete di scolo consorziale o demaniale.

Le opere di miglioramento fondiario dei singoli privati, in particolare i drenaggi sotterranei e gli spianamenti superficiali dei terreni, devono essere autorizzati dal Consorzio qualora l'intervento interessi il canale o le pertinenze idrauliche.

Art. 15 – Irrigazione con acqua dei propri fossi di scolo

Nei limiti consentiti dal Codice Civile, i consorziati possono attingere alla rete privata presente nei loro terreni specificata al seguente art. 33, lett. a) purchè osservino l'obbligo di mantenere in buono stato di manutenzione le relative bocche di scarico.

Art. 16 – Prescrizioni inerenti la realizzazione di opere di scolo o scarichi

Ogni immissione di acque meteoriche, diretta o indiretta, nei corsi d'acqua di cui all'art. 1 dovrà essere munita di difesa atta ad impedire lo smottamento del fondo e delle sponde. Per costruire le relative opere è necessaria da parte del Consorzio una formale concessione nella quale siano prescritte le condizioni e le modalità di costruzione e manutenzione a carico del concessionario.

Lo scarico, diretto o indiretto, delle acque reflue, opportunamente trattate, nonché delle acque meteoriche di dilavamento, nella rete dei corsi d'acqua affidati al Consorzio è comunque subordinato ad apposita concessione dal parte del Consorzio.

Art. 17 – Obblighi generali dei consorziati

Nei comprensori di bonifica i proprietari hanno l'obbligo di eseguire e mantenere le opere minori di interesse particolare dei propri fondi o comuni a più fondi necessarie per dare scolo alle acque, per completare la funzionalità delle opere irrigue e comunque per non recare pregiudizio allo scopo per il quale sono state eseguite o mantenute le opere idrauliche di bonifica.

In particolare i consorziati debbono:

- a) tener sempre bene espurgati i fossi che circondano o dividono i loro terreni, le luci dei ponticelli e gli sbocchi di scolo nei collettori;
- b) aprire tutti i nuovi fossi necessari per il regolare scolo delle acque che si raccolgono sui terreni medesimi;
- c) sfalcare per lo meno due volte l'anno tutte le erbe che nascono nei detti fossi;
- d) mantenere espurgate le chiaviche e paratoie;
- e) lasciar libera lungo i canali di scolo consorziali non muniti d'argini, una zona della larghezza da uno a due metri in ogni lato, secondo l'importanza del corso d'acqua, per il deposito delle materie provenienti dagli espurghi ed altri lavori di manutenzione;
- f) rimuovere immediatamente alberi, tronchi e grossi rami delle loro piantagioni laterali ai canali ed alle strade di bonifica, che, per impeto di vento o per qualsivoglia altra causa, siano caduti nei corsi d'acqua o sul piano viabile delle dette strade;
- g) tagliare i rami delle piante o le siepi vive poste nei loro fondi limitrofi ai corsi d'acqua o sulle strade medesime che producono difficoltà al servizio od ingombro al transito;
- h) mantenere in buono stato di conservazione i ponti e le altre opere d'arte d'uso particolare e privato di uno o più fondi e provvedere alla pulizia al fine di garantire il regolare deflusso delle acque;
- i) lasciare al personale del Consorzio libero passaggio sulle sponde dei fossi, e dei canali di scolo ed irrigui;
- j) laddove esistono tratti tombinati il richiedente concessionario dovrà tenere debitamente pulite le griglie e gli sfioratoi.

CAPO VI – SANZIONI

Art. 18

I fatti ed attentati criminosi di cui all'art. 141 del citato RD n. 368/1904 sono puniti a termine della normativa vigente.

Art. 19

Le contravvenzioni alle disposizioni agli artt. 8 e 9 del presente regolamento sono punite, a termini del citato RD n. 368/1904, con la sanzione amministrativa a favore della Regione del Veneto ai sensi del DLgs n. 507/1999.

Art. 20

Nel caso di contravvenzioni alle disposizioni dell'art. 8 e dell'art. 18 s'intima contemporaneamente o verbalmente al contravventore di desistere dalla sua opera o lavoro; e qualora egli persista, il Consorzio segnala le violazioni alle forze dell'ordine chiedendone l'intervento.

Art. 21

I verbali di accertamento delle contravvenzioni, compilati come specificato nell'articolo seguente sono redatti da Guardie giurate del Consorzio.

A tal fine, il personale predetto deve prestare il giuramento nelle mani del Prefetto territorialmente competente, secondo le modalità previste dalla normativa vigente.

Qualora il dipendente del Consorzio che ha accertato la violazione non rivesta la figura di guardia particolare giurata si potrà procedere con la modalità contemplata all'articolo 28.

Il Consorzio, una volta accertato l'abuso, invierà apposita segnalazione all'Autorità Giudiziaria competente, mediante trasmissione di opportuna notizia di reato ai sensi dell'art. 347 del c.p.p..

Art. 22

I verbali di accertamento delle contravvenzioni sono scritti su carta libera e debbono contenere:

- a) l'indicazione del giorno e del luogo in cui sono redatti;
- b) il nome, cognome, qualità e residenza di cui li redige;
- c) l'indicazione del fatto costituente la contravvenzione, del luogo in cui è stato commesso, e possibilmente del giorno e delle circostanze atte a qualificare la contravvenzione stessa, nonché le prove od indizi a carico del contravventore;
- d) il nome, cognome, domicilio o residenza abituale, e le qualità del contravventore o dei contravventori, quando queste circostanze siano conosciute dalla guardia particolare giurata che eleva la contravvenzione; e le dichiarazioni che i contravventori hanno fatto, se presenti, all'atto dell'accertamento della contravvenzione medesima. Queste dichiarazioni possono, a richiesta dei contravventori, essere da loro stessi firmate;
- e) le stesse indicazioni del numero precedente relative alle persone che a termini degli articoli 2048 e 2052 del Codice Civile debbono rispondere civilmente, sia dell'operato del contravventore, sia del danno cagionato dalla contravvenzione;
- f) l'indicazione e descrizione delle cose colte in contravvenzione ed eventualmente sequestrate;
- g) le intimazioni fatte ed i provvedimenti adottati a termini del precedente art. 20;
- h) la firma della guardia particolare giurata che ha accertato la contravvenzione.

Art. 23

I verbali redatti secondo le modalità di cui all'art. 22 vengono trasmessi alla Giunta Regionale che emetterà l'ordinanza ingiunzione con la quale viene irrogata la sanzione amministrativa a carico del

trasgressore, nonché sulla base della proposta del Consorzio, e provvederà al calcolo della spesa occorrente per la remissione del danno e del valore delle cose asportate o distrutte; nel contempo il Consorzio provvederà a segnalare quanto accertato all'Amministrazione comunale, per gli eventuali adempimenti in materia di governo del territorio tutela dei beni culturali e del paesaggio ed edilizia.

Art. 24

Il Prefetto, quale organo deputato a garantire l'applicazione dell'art. 153 del RD 368/1904, sentito il Consorzio e, se lo crede opportuno, il contravventore, ordina la riduzione delle cose allo stato che precedeva la contravvenzione, e dispone tutti gli altri provvedimenti necessari per l'esecuzione della legge e del presente regolamento, precisando le opere da eseguirsi.

Nella stessa ordinanza è fissato il termine entro il quale il contravventore deve eseguire le disposizioni, con l'avvertenza che in mancanza, si procederà all'esecuzione d'ufficio a sue spese.

L'esecuzione d'ufficio può essere ordinata immediatamente, e senza bisogno di diffida al contravventore, nei casi di urgenza o se il contravventore non sia conosciuto. In caso di resistenza è richiesto l'aiuto della forza pubblica.

Art. 25

Il Prefetto, sentito il trasgressore, provvede al rimborso a suo carico delle spese degli atti e dell'esecuzione d'ufficio, rendendone esecutiva la nota e facendone riscuotere l'importo nelle forme e con i privilegi delle imposte.

Art. 26

La sorveglianza della buona esecuzione dei lavori ordinati, anche se eseguiti a cura del contravventore, è esercitata dal Consorzio.

Art. 27

L'inosservanza delle condizioni o prescrizioni contenute nella concessione o nella autorizzazione rende applicabile la sanzione prevista nei casi di mancato rilascio della concessione o dell'autorizzazione, le quali possono essere revocate.

Art. 28

Nel caso di violazione delle disposizioni del precedente art. 9, lettere a), b), c), d), g), e l) s'intima contemporaneamente e verbalmente al trasgressore di desistere dalla sua opera o lavoro; e, qualora egli persista, il Consorzio segnala la violazione alle Forze dell'Ordine chiedendone l'intervento.

Ogni violazione, quando è possibile, deve essere contestata immediatamente dal Consorzio, tanto al trasgressore quanto alla persona che sia obbligata in solido al pagamento della somma dovuta per la violazione della stessa.

Se non è avvenuta la contestazione immediata per tutte o per alcune delle persone indicate nel comma precedente, gli estremi della violazione debbono essere notificati agli interessati residenti nel territorio della Repubblica entro il termine di novanta giorni e a quelli residenti all'estero entro il termine di trecentosessanta giorni dall'accertamento.

La notificazione deve essere effettuata, con le modalità previste dal codice di procedura civile, dal Consorzio.

Per i residenti all'estero, qualora la residenza, la dimora o il domicilio non siano noti, la notifica non è obbligatoria.

Art. 29

E' ammesso il pagamento di una somma in misura ridotta pari alla terza parte del massimo della sanzione prevista per la violazione commessa o, se più favorevole, al doppio del minimo della sanzione edittale, oltre alle spese di procedimento, entro il termine di sessanta giorni dalla contestazione immediata e, se questa non vi è stata, dalla notificazione degli estremi della violazione.

Il pagamento in misura ridotta di cui al precedente comma va effettuato alla Regione del Veneto ai sensi del DLgs n. 507/1999.

Art. 30

Per l'accertamento delle violazioni punite con le sanzioni amministrative, le guardie particolari giurate dal Consorzio possono, per l'accertamento delle violazioni di rispettiva competenza, assumere informazioni e procedere a ispezioni di cose e di luoghi diversi dalla privata dimora, a rilievi segnaletici, descrittivi e fotografici e ad ogni altra operazione tecnica.

Possono altresì procedere al sequestro cautelare delle cose che possono formare oggetto di confisca amministrativa, nei modi e con i limiti con cui il codice di procedura penale consente il sequestro alla polizia giudiziaria.

CAPO VII - DEVOLUZIONE PROVENTI

Art. 31

Nel caso di rilascio di concessioni a sanatoria su opere già realizzate, prima della richiesta e che non siano difformi, per quanto è possibile verificare, alle norme di Polizia Idraulica ed alle prescrizioni tecniche e costruttive indicate dal Consorzio, verrà applicato un contributo per il maggiore onere istruttorio, commisurato al tipo di opera e variabile da 2 a 5 volte l'importo dell'onere di istruttoria ordinario.

CAPO VIII – OPERE PRIVATE

Art. 32

Il Consorzio verifica la necessità di interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria sulla rete privata, nonché di nuova realizzazione, necessari per dare scolo alle acque, invitando gli interessati a provvedere all'esecuzione delle relative opere.

Art. 33

Ai fini delle attività consortili di cui al presente capo la rete privata è costituita dalle seguenti tipologie di opere:

- a) fossi e scoline, quelli posti a servizio di una sola proprietà e che non hanno particolari servitù passive di scolo a favore di altre proprietà;
- b) fossi comuni, quelli posti a servizio di più proprietà;
- c) capofosso, quelli posti a servizio di più di una o più proprietà o con bacino scolante non inferiore a 15 ha o che comunque assolvano funzioni di particolare importanza indipendentemente dall'estensione del bacino che raccolgono le acque di più fossi o fossi comuni per il successivo scarico nella rete di bonifica.

Art. 34

I lavori e le opere a carico dei privati sulla rete di cui alle lettere b) e c) del precedente articolo di distinguono in:

- a) Lavori di manutenzione ordinaria (espurgo, lievi ritocchi di sponda, rasatura, gestione delle specie arboree, piccole riparazioni e similari);
- b) Lavori di manutenzione straordinaria (ampliamento della sezione, sistemazione della livelletta di fondo, ridimensionamento dei manufatti e similari);
- c) Opere di nuova inalveazione (di rettifica del percorso, o nuova escavazione per migliorare il deflusso e similari).

Art. 35

I lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria sono a carico dei frontisti e degli altri proprietari interessati.

Ai sensi dell'art. 34 della LR 12/2009, qualora i proprietari omettano di eseguire i lavori di loro competenza ai sensi del comma 1, vi provvede, in via sostitutiva, anche avvalendosi se necessario della forza pubblica, il Consorzio di bonifica in nome e per conto degli interessati stessi, ponendo i relativi oneri a loro carico.

Il provvedimento di approvazione dei lavori di cui al comma 2 equivale a dichiarazione di pubblica utilità, urgenza e indifferibilità degli stessi.

La ripartizione degli oneri per i lavori, siano essi anche comuni a più fondi è effettuata dal Consorzio di bonifica.

Gli oneri suddetti sono equiparati, agli effetti della riscossione, ai contributi spettanti al Consorzio per la esecuzione, manutenzione e l'esercizio delle opere pubbliche di bonifica ed irrigazione.

CAPO IX – GESTIONE RIFIUTI

Art. 36

In merito all'individuazione dell'amministrazione istituzionalmente competente alla gestione dei rifiuti abbandonati lungo le rive dei corsi d'acqua e galleggianti sulle acque superficiali, si fa riferimento alla D.G.R.V. n° 3309 del 23/10/2007 e n° 793 del 31/03/2009.

**CANONI CONSORZIALI PER RIFUSIONE MAGGIORI ONERI
DI MANUTENZIONE E SORVEGLIANZA**

Sono dovuti in tutti i casi in cui l'opera risulti non conforme dalle vigenti norme in materia di POLIZIA IDRAULICA, e comporti maggiori oneri di manutenzione e sorveglianza da parte del Consorzio di Bonifica. I provvedimenti interessano l'intera rete idraulica consortile, sia con alveo demaniale che privato.

n°	Tipologia dell'opera che determina impedimenti e/o interferenze	modalità di applicazione del canone	Unità di Misura	Canone unitario (€/u.m.)	Canone minimo (€)	Annotazioni
1	EDIFICI, BARACCHE e similari posti a distanza inferiore a mt 6 dal ciglio canale					Gli impedimenti sono intesi esistere su un solo lato del canale. Nel caso in cui l'accesso al canale sia impedito da entrambi i lati, dovranno essere svolte stime economiche specifiche dei maggiori oneri di manutenzione (con ripartizione dei costi a ciascun frontista). Il canone unitario minimo sarà comunque pari a 2,5 €/m, con canone minimo di 50 €, applicato a ciascun frontista
2	RECINZIONI, MURATURE posti a distanza inferiore a mt 5 dal ciglio canale	Nel caso di recinzioni, muri, ecc. disposti ortogonalmente al canale, il canone si applica all'intero tratto di canale non accessibile	ml	2,00	40,00	
3	PONTI, PONTICELLI, TOMBINATURE, tali da impedire il transito di barca disbaratrice, o tali da impedire il regolare deflusso delle erbe fluitanti, o tali da richiedere controlli straordinari da parte del personale di sorveglianza					Nel caso sia presente una griglia all'imbocco della tombinatura vanno aggiunti ulteriori 40 €
		Ponte 1° accesso uso residenziale, agricolo	ml	5,00	40,00	
		Ponte - altri casi	ml	5,00	200,00	
4	IMPIANTI CULTURALI SPECIALIZZATI (frutteti, serre, ecc.), o piantagioni in genere posti a distanza inferiore a mt 4 dal ciglio canale		ml	2,00	40,00	
5	CARTELLI PUBBLICITARI, posti a distanza inferiore a mt 4 dal ciglio canale		cad.	40,00		
6	PALI, TRALICCI e similari, posti a distanza inferiore a mt 5 dal ciglio canale		cad.	20,00		
7	ATTRAVERSAMENTI AEREI interferenti con l'attività di manutenzione	Riguardano tubazioni, linee elettriche, ecc. che sovrapassano il canale con strutture autoportanti oppure ancorate ai pali o tralicci	cad.	40,00		Se l'interferenza riguarda la sola presenza di pali o tralicci si applica quanto indicato al punto 6
8	TUBAZIONI PER SCARICO ACQUE tali da determinare difficoltà di manutenzione o pericolo di danneggiamento dei mezzi operativi o tale da determinare erosioni spondali		cad.	40,00		
9	Presenza di pavimentazioni o marciapiedi realizzati in adiacenza al corso d'acqua e tali da impedire il deposito in loco dei materiali di espurgo		ml	2,00	40,00	
10	Impedimenti al transito dei mezzi dovuti al diniego espressamente manifestato dai proprietari		ml	2,00	40,00	
11	Arature effettuate a distanze non conformi alle prescrizioni contenute nel Regolamento di Polizia Idraulica (art. 4)		ml	1,00	20,00	Distanze minime dal ciglio: da 1 a 2 metri secondo l'importanza del corso d'acqua

